

# \* **REGOLAMENTO**

25 Giugno 1825

Per l'abilitazione alle Professioni di Perito, Architetto ed Ingegnere Civile



*Ercole della S.R.C. Consalvi, Diacono di S. Maria ad Martyres, della Santità di Nostro Signore  
PIO PAPA VII. Segretario di Stato*

La necessità di assoggettare ad un provvido ed uniforme Regolamento, l'esercizio pubblico delle Professioni di Perito, Architetto ed Ingegnere Civile non può mettersi in dubbio, dappoichè dalla mancanza di ogni Regolamento in alcune Provincie dello Stato Ecclesiastico, e dalla difformità, ed imperfezione dei Regolamenti parziali che pure esistono in altre Provincie, è scaturita una folla di abusivi Esercenti che usurpano il titolo di Periti, o di Architetti, o d'Ingegneri, e ne esercitano promiscuamente le incombenze senza abilitazione legittima, e senza abilità sufficiente. .

I danni che derivano così al pubblico come ai privati di questa confusione e licenza introdotta nell'esercizio delle suddette Professioni, e dalla fiducia incautamente collocata nei pretesi esperti, sono purtroppo frequenti, e sono stati con molto zelo e calore rappresentati dai Presidi delle Provincie. Al fine di toglierli, e prevenirli coi più efficaci mezzi, ordina la Santità di Nostro Signore che siano rigorosamente osservate le disposizioni contenute nel presente Regolamento, che lasciando aperta a tutti la strada per aspirare all'esercizio di queste libere Professioni, e non limitando punto il numero degli esercenti, ha solamente per oggetto di assoggettarli alle debite prove d'idoneità e ad una giusta garanzia per risarcimento dei danni che dalla loro negligenza, o mala fede potessero derivare.

## ARTICOLO I.

### *Classificazione delle Professioni.*

1. I Periti Agrimensori esercitano le operazioni relative alla misura, divisione, e confinazione dei terreni; alla stima dei fondi ed edificii rurali, e di tutte le loro appartenenze.
2. I Periti misuratori di Fabbriche eseguono la misura degli edifici, e delle loro parti; verificano e stimano i materiali, e le opere impiegate nel costruirli.
3. Gli Architetti Civili progettano, e dirigono la costruzione delle Case Urbane, delle Chiese, Palazzi e altri nobili Edificii; e fanno le stime relative ai medesimi.
4. Gli Interventi Civili abbracciano nelle loro operazioni le incombenze delle altre tre Classi; e di più le operazioni che riguardano la livellazione, e condotta delle Acque, il regolamento dei Fiumi, Torrenti, Canali, Scolii, Opificii e macchine idrauliche, Porti marittimi, Ponti e Strade.
5. Niuno potrà esercitare queste professioni se non inserito in apposito Ruolo presso la pubblica Autorità, e munito di Patente da spedirsi come si dirà. Gli atti di operazioni di quelli che non fossero iscritti nei Ruoli e patentati, non hanno valore alcuno, né fanno prova in giudizio, ancorché fossero ammesse, e ratificate dalle parti.

## ARTICOLO II.

### *Dell'ammissione de' Periti Agrimensori, e Misuratori*

6. Gli Aspiranti alle professioni di Perito Agrimensore, o Perito Misuratore dovranno avere studiato per due anni gli Elementi delle Matematiche in uno Studio pubblico con documento di profitto.
7. Dovranno inoltre aver fatto pratica per altri due anni intieri sotto un Perito della stessa professione, o sotto un Architetto, o Ingegnere Civile dal quale dovranno riportare i Certificati di buona condotta. e d'abilità.
8. Chi incomincia la pratica prescritta nel paragrafo precedente dovrà darne parte al Capo di Provincia, indicando il soggetto sotto cui l'intraprende. Chi vuole continuarla sotto un altro soggetto dovrà farne similmente partecipe il Capo di Provincia.
9. Per ogni anno di pratica si esige un particolare certificato di buona condotta e di profitto da presentarsi in fine dell'anno al Capo di Provincia, che lo restituirà. dopo averlo vistato, al praticante. Se in uno degli anni prescritti non avesse meritato questo attestato, dovrà supplire con altro anno consecutivo.
10. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all'esame, e successivamente abilitato all'esercizio della professione. Unirà alla petizione i certificati dello studio,

- e della pratica fatta, come ai paragrafi precedenti, il documento della sua età maggiore, e le fedì di sua vita e costumi, tanto dei Parrochi quanto degli uffici criminali. estese nelle forme regolari.
11. Il Capo di Provincia, riconosciuta la regolarità di tutti i documenti, ammetterà il candidato all'esame, ne destinerà il giorno e convocherà gli esaminatori come appresso.
  12. Gli Esaminatori dei Periti Agrimensori saranno un Ingegnere Civile, e due Agrimensori estratti a sorte fra i residenti nel Capo luogo della Provincia, esclusi quelli che fossero impediti. o ragionevolmente sospetti di prevenzione riguardo al candidato.
  13. Gli Esaminatori de' Periti Misuratori saranno un Ingegnere Civile, un Architetto e un Misuratore estratti come sopra.
  14. L'esame si farà in voce, in iscritto, e con esperimento. Assisterà all'esame vocale, ed in iscritto, un deputato dal Capo di Provincia.
  15. Per l'esame in iscritto de' Periti Agrimensori saranno preparati in un Urna quindici Quesiti relativi alla misura, ed in altra Urna altri Quindici relativi alle stime dei Fondi. I quesiti dovranno riguardare la pratica, e versare sopra i punti essenziali, e difficili dell'arte.
  16. Per l'esame de' Periti misuratori di Fabbriche si avranno parimenti due Urne di quindici Quesiti ciascuna; i primi verseranno sulla misura delle diverse parti di una fabbrica. e quantità dei materiali in essa impiegati; i secondi sulla qualità, e prezzi dei materiali, e mano d'opere.
  17. Si estrarrà da ciascuna delle due Urne un Quesito, e si detterà al candidato, che dovrà farne la soluzione in iscritto in presenza degli Esaminatori, e dentro il tempo congruo che da essi verrà prescritto.
  18. Per l'esame in voce il candidato sarà da ciascuno dei tre Esaminatori interrogato, quanto piacerà loro, su diversi punti dell'arte.
  19. Finalmente l'esperimento consisterà pei Periti Agrimensori nella misura, rilievo in pianta, e stima d'un Fondo; e poi pei Periti Misuratori di Fabbriche nella descrizione, misura ed analisi dei prezzi di un Fabbricato. Il Soggetto dell'esperimento sarà dato dagli Esaminatori i quali assisteranno ai rilievi, ed esamineranno la Relazione data dal candidato in iscritto.
  20. Compiuti gli esami, il Processo Verbale, il Voto degli Esaminatori saranno presentati al Capo di Provincia, il quale pronuncerà il Decreto dell'abilitazione del Candidato, ed ordinerà l'iscrizione nel Ruolo e la spedizione della Patente.
  21. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Agrimensore dimoranti in Roma, suo Agro, e Comarca, per denunciare la pratica come agli art. 8 e 9, e successivamente per essere ammessi all'esame, ed abilitati, presenteranno le loro petizioni al Consolato dell'Agricoltura, il quale farà seguire l'esame nel modo prescritto al §. 12. e seguenti. Gli Aspiranti alla Professione di Perito Misuratore di Fabbriche si presenteranno per gli stessi effetti all'Accademia di S. Luca.
- Le Patenti di abilitazione saranno spedite dai Capi delle Provincie; ed in Roma quelle de' Periti Agrimensori saranno spedite dal Consolato di Agricoltura e quelle de' Periti Misuratori di Fabbriche dall'Accademia di S. Luca.

### ARTICOLO III.

#### *Dell'ammissione degli Architetti, e degli Ingegneri Civili.*

22. Gli aspiranti alla professione di Architetto dovranno aver compiuto il corso intero delle Matematiche pure, ed applicate in una delle Università primarie dello Stato, e riportatovi il Grado, o altro Documento di profitto secondo lo stile dell'Università.
23. Inoltre dovranno aver compiuto il corso di Architettura nelle scuole di una delle Accademie di Belle Arti, e riportati in essa almeno due premi uno nel disegno, e l'altro nella composizione Architettonica.
24. Similmente dovranno aver fatto pratica per quattro anni sotto di un Architetto, o di un Ingegnere civile approvato, dal quale riporteranno i Certificati di abilità, ed osserveranno tutto ciò che è prescritto ai paragrafi 8 e 9.
25. Compiuto il corso di pratica, il candidato presenterà la Petizione al Capo di Provincia per essere ammesso all'esame e successivamente abilitato. Unirà alla Petizione i documento dell'Università, i certificati della pratica e gli altri requisiti come al paragrafo 10., riconosciuta la regolarità de' quali, il Capo di Provincia destinerà il giorno per l'esame, e convocherà gli esaminatori.
26. Gli Esaminatori dei candidati Architetti saranno un Ingegnere civile, e due Architetti scelti, come si prescrive al paragrafo 12. Se nel Capo-luogo non si trovassero due Architetti approvati, potranno prendersi due Ingegneri civili, ed un Architetto.
27. L'esame si farà col medesimo metodo prescritto ai paragrafi 14.15.16.17 e 18, le due Urne però dei Quesiti conterranno una quindici quesiti sulle parti essenziali, e più difficili dell'Architettura pratica relativi specialmente alla solidità di ogni sorte di fabbrica, ed alla resistenza di ogni materiale; e l'altra conterrà quindici quesiti alcuni relativi alle stime dei lavori. e degli edifizii, ed altri contenenti casi pratici di Giurisprudenza Architettonica da risolversi ragionatamente.
28. L'esperimento si farà nel modo seguente: Ciascuno dei tre Esaminatori darà in iscritto un Soggetto di fabbrica architettonica, nel quale saranno precisamente indicati tutti i comodi richiesti, e l'estensione in cui si deve

- racchiudere; se ne estrarrà uno a sorte, e di questo il candidato dovrà fare la sua composizione. con piante, prospetti e spaccati; e quindi compilerà il piano di esecuzione contenente la descrizione del lavoro, e lo scandaglio della spesa, nel modo che si prescrive per i lavori pubblici. Potrà però questo limitarsi ad una porzione di fabbrica anche piccola della fabbrica progettata purché sia fatto con la richiesta esattezza. Durante l'esperienza da eseguirsi nel locale fissato dal Capo di Provincia, ed in tempo congruo da stabilirsi dagli esaminatori, sarà sorvegliato il candidato, affinché non comunichi con alcuno.
29. Non sono soggetti ai quattro anni di pratica, ed all'esame gli Allievi della Scuola degli Ingegneri istituita col Motu Proprio 23 Ottobre 1817, che avranno fatto l'intero corso triennale, purché abbiano in ciascuno de' tre anni sostenuto l'esame della Scuola, ed avuto luogo nella scala di merito.
  30. Gli Aspiranti alla Professione d'Ingegnere Civile dovranno aver compiuto l'intero Corso delle Matematiche nell'Università come al paragrafo 22. Dovranno inoltre aver fatto quattro anni di pratica sotto un Ingegnere approvato. da documentarsi nel modo prescritto ai paragrafi 8 e 9. Indi saranno ammessi all'Esame presentando la Petizione come al paragrafo 25.
  31. Gli Esaminatori dei candidati Ingegneri saranno tre Ingegneri Civili da scegliersi dal Capo di Provincia nel modo prescritto al paragrafo 12.
  32. L'esame si farà collo stesso metodo, ma le Urne dei quesiti saranno tre, una contenente dieci quesiti di quelli prescritti per l'esame degli Agrimensori, un'altra contenente parimenti dieci quesiti di quelli prescritti per l'esame degli Architetti, ed in fine una terza contenente pure dieci quesiti sulle parti più difficili della pratica d'Idrometria. Da ciascuna si estrarrà un quesito da risolversi successivamente dal concorrente in iscritto, come si è prescritto negli altri esami.
  33. L'esperienza sarà il progetto di massima, e Piano di esecuzione di un lavoro nuovo o di strade, e Ponti, o di Acque, o di Fabbriche, il di cui soggetto scelto dagli Esaminatori sarà preso in qualche locale prossimo ove il candidato si dovrà portare a fare tutti i rilievi di piante, profili ecc., sotto la sorveglianza degli stessi Esaminatori, e sarà redatto al tavolino senza comunicare con alcuno.
  34. Sono dispensati dai quattro anni di pratica e dall'esame gli Allievi della scuola degli Ingegneri, che avranno compiuto il corso triennale, sostenendo in ciascun anno gli Esami della Scuola, ed avendo luogo nella scala di merito.
  35. Gli Aspiranti alla Professione di Architetto dimoranti in Roma, o nel suo Agro e Comarca per denunciare la pratica, e successivamente per essere ammessi all'esame ed abilitati presenteranno le loro petizioni all'Accademia di S. Luca, la quale ne farà seguire l'esame nel modo stabilito di sopra; e gli Aspiranti alla Professione d'Ingegnere si presenteranno per gli stessi effetti alla Segreteria di Stato, la quale ne commetterà l'esame come sopra.
  36. Gli Allievi della Scuola d'Ingegneri, che avranno regolarmente compiuto il corso della Scuola, esibiranno certificato del Consiglio d'Istruzione comprovante l'intero adempimento delle condizioni richieste al §29., e 34. Le patenti di abilitazione saranno spedite dai Capi di Provincia; ed in Roma le Patenti di Architetti saranno spedite dall'Accademia di S. Luca, e quelle d'Ingegnere dalla Segreteria di Stato.

#### ARTICOLO IV.

##### *Garanzia delle Professioni.*

37. Chiunque aspira ad esercitare le professioni di Perito, Architetto, o Ingegnere dovrà esibire una cauzione ipotecaria a favore di chiunque potesse avere contro di lui un diritto di indennizzazione dipendentemente dall'esercizio delle suddette professioni.
38. Questa cauzione sarà del valore di Romani scudi Cinquecento per i Periti Agrimensori, e misuratori, e del valore di scudi Mille per gli Architetti, e gli Ingegneri.
39. Non potrà il candidato essere iscritto al Ruolo, e non sarà spedita la patente, se prima non avrà presentato l'atto di cauzione ipotecaria. Il Capo di Provincia riconoscerà la legalità dell'atto, e la validità della cauzione, e farà iscrivere l'ipoteca nei pubblici Uffici. Lo stesso si farà in Roma dal Consolato dell'Agricoltura per i Periti Agrimensori; dall'Accademia di S. Luca per i Misuratori di Fabbriche, e per gli Architetti; e dalla Segreteria di Stato per gli Ingegneri Civili.
40. Ne' Ruoli ov'è iscritto il nome dell'Agrimensore, Misuratore, Architetto, o Ingegnere approvato, sarà pure designata la proprietà ipotecaria del medesimo a pubblica sicurezza.
41. L'obbligo della cauzione non si estende se non a quelli che dovranno essere abilitati dopo la pubblicazione del presente Regolamento. Restano ferme le cauzioni già esibite da quelli che furono in passato abilitati sotto questa condizione. Se fossero state esibite per una somma maggiore, potranno ridursi alla somma prescritta nel paragrafo 38.

## ARTICOLO V.

### *Tassa per l'abilitazione alla pratica.*

42. Sono a carico de' candidati le spese dell'Atto di cauzione, e della corrispondente iscrizione ipotecaria. Sono pure a loro carico le spese forzose degli esperimenti prescritti ai paragrafi 19., 29. e 34.
43. Inoltre i Periti Agrimensori, e i Periti Misuratori depositeranno Scudi dodici da erogarsi, e ripartirsi come nella Tabella A annessa al presente Regolamento. Gli Architetti poi, e gl'Ingegneri Civili depositeranno Scudi ventidue da erogarsi, e ripartirsi come alla Tabella B.
44. Gli Allievi della Scuola degli Ingegneri pagheranno la sola spesa della Patente.

## ARTICOLO VI.

### *Ricognizione, e conferma degli attuali Esercenti.*

45. Si ritengono abilitati all'esercizio delle Professioni di Perito Agrimensore, ed Ingegnere Civile tutti quelli che all'epoca della pubblicazione del presente Regolamento si troveranno muniti della rispettiva Patente rilasciata a forma dei Decreti del cessato Governo Italiano, purché abbiano adempiute le condizioni imposte dai suddetti Decreti.
46. Nelle Delegazioni ove non sono stati in vigore i Decreti suddetti, saranno muniti di legale abilitazione gli attuali esercenti, purché provino con vevoli documenti un esercizio pubblico, e lodevole almeno di dieci anni.
47. Per tale effetto entro il rigoroso e perentorio termine di due mesi dalla pubblicazione del presente, esibire le richieste prove al Capo di Provincia, che le spedirà alla Segreteria di Stato accompagnate dalle sue osservazioni.
48. In Roma e suo Distretto si ritengono abilitati all'esercizio della Professione di Perito Agrimensore quelli che alla pubblicazione del presente si troveranno muniti dell'apposita Patente del Consolato di Agricoltura, ottenuta d'appresso esame, e senza eccezioni o riserve.
49. Saranno poi forniti di legale abilitazione nelle professioni di Perito Misuratore, Architetto, ed Ingegnere quelli tra gli attuali esercenti, che proveranno con vevoli documenti un esercizio pubblico e lodevole di dieci anni almeno. Tali prove dovranno, entro il ristretto e perentorio termine di due mesi essere presentate alla Segreteria di Stato.
50. Si ritengono abilitati alla professione di Architetto Civile gli attuali Architetti Accademici di merito nella Romana Accademia di S. Luca; ed alla professione d'Ingegnere Civile gli attuali Ingegneri del Corpo d'Acque, Strade e Fabbriche Camerali istituito col Motu-Proprio 25 Ottobre 1817.
51. Saranno rinnovate le Patenti d'abilitazione agli esercenti menzionati ai paragrafi 45., e 48., e saranno spedite Patenti consimili agli altri da riconoscersi a termini dei paragrafi 46., 49., e 50. Queste Patenti saranno spedite dai Capi di Provincia, ed in Roma dal Consolato di Agricoltura per i Periti Agrimensori, dall'Accademia di S. Luca per i Periti Misuratori di fabbriche, e per gli Architetti contro pagamento di scudi due ai rispettivi Uffici per la spedizione, e dalla Segreteria di Stato per gl'Ingegneri Civili.

## ARTICOLO VII.

### *Disposizioni generali.*

52. I Ruoli de' Periti Agrimensori, Periti misuratori di Fabbriche, Architetti ed Ingegneri Civili dovranno essere esposti, ed ostensibili nella Segreteria del Capo di Provincia, e dovranno essere comunicati a tutte le Autorità amministrative, e giudiziarie della Provincia per regolare la scelta de' Periti Giudiziali, e de' Periti, Architetti ed Ingegneri delle Comunità e Consorzi.  
Per la Città e Distretto di Roma il Ruolo de' Periti Agrimensori sarà presso il Consolato dell'Agricoltura; i Ruoli degli Architetti, e de' Misuratori presso l'Accademia di S. Luca; ed il Ruolo degli Ingegneri Civili presso la Segreteria di Stato.
53. Le operazioni degli Agrimensori, dei Misuratori, degli Architetti, e degli Ingegneri sono circoscritte a quella sola classe, o professione nella quale furono abilitati. Ognuno dovrà sottoscrivere le proprie operazioni, e perizie col titolo preciso della sua professione, e non altrimenti.
54. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono iscritti nel ruolo di quella Provincia ove hanno domicilio, cangiando domicilio dovranno farsi trasferire nel ruolo di quella Provincia ove trasportano la loro residenza, in qualunque ruolo però siano iscritti, sono essi abilitati ad esercitare liberamente la professione in tutto lo Stato Pontificio.
55. I Periti, Architetti, ed Ingegneri sono tenuti di conservare le matrici delle operazioni di campagna, siccome pure tutte le Perizie, e Relazioni che produrranno colla loro firma.  
Venendo a morte il Perito, i suoi eredi dovranno consegnarle ad altro Perito approvato nella medesima classe, denunciandole all'Archivio pubblico della Provincia, oppure depositarle nell'Archivio medesimo. Dandosi il caso di estrarne copia, la metà della mercede sarà a profitto degli eredi.
56. Un Regolamento particolare stabilirà la Tariffa delle Mercedi dovute agli Agrimensori, Misuratori, Architetti, e Ingegneri per le operazioni attinenti alla loro professione.

Tabella A.

DEPOSITO DA FARSI per l'abilitazione alla libera pratica DI PERITO AGRIMENSORE, O PERITO MISURATORE DI FABBRICHE	
Alli tre esaminatori in ragione di scudi 2.50 per ciascuno .....	7 50
Al Segretario o altro Ufficiale per l'assistenza all'esame, ed estensione di Verbale .....	2 50
All'Ufficio per le spese di spedizione Patente .....	2 -
In tutto .....	12 -
<i>Nota. Per le Patenti del Consolato di Agricoltura, oltre gli scudi 7 50 per gli Esaminatori, per tutto il rimanente si pagheranno i consueti emolumenti di..</i>	5 50

Tabella B.

DEPOSITO DA FARSI per l'abilitazione alla libera pratica DI ARCHITETTO, ED INGEGNERE CIVILE	
Alli tre esaminatori in ragione di scudi 2.50 per ciascuno .....	15 -
Al Segretario o altro Ufficiale per l'assistenza all'esame, ed estensione di Verbale .....	5 -
All'Ufficio per le spese di spedizione Patente .....	2 -
In tutto .....	22 -
<i>Nota. La Segreteria di Stato spedisce gratuitamente le Patenti agli Ingegneri</i>	

*Dato dalla Segreteria di Stato questo 25 Giugno 1825*

*\* Documento donato al Collegio dei Geometri della Provincia di Pavia dal Geom. Luigi Quaroni.*

**Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274**  
**Regolamento per la professione di geometra.**  
(pubblicato nella G.U. n° 273 del 05/03/1929)

---

**Art. 1**

[1] Il titolo di geometra spetta a coloro che abbiano conseguito il diploma di agrimensura dei Regi Istituti tecnici o il diploma di abilitazione per la professione di geometra, secondo le norme del Regio Decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

**Art. 2**

[1] Presso ogni Collegio è costituito l'Albo dei geometri, in cui sono iscritti coloro che, trovandosi nelle condizioni stabilite dal presente regolamento, abbiano la residenza entro la circoscrizione del Collegio medesimo.

**Art. 3**

*Si omette l'art. 3, relativo alla tenuta dell'Albo professionale, ora disciplinata dal D.L.L. 23 novembre 1944, n. 382, recante "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali".*

**Art. 4**

[1] Per essere iscritto all'Albo dei geometri è necessario:

- a) essere cittadino italiano o cittadino di uno Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- b) godere dei diritti civili e non aver riportato condanna alla reclusione o alla detenzione per tempo superiore ai cinque anni, salvo che sia intervenuta la riabilitazione a termini del Codice di procedura penale;
- c) aver conseguito uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

[2] In nessun caso possono essere iscritti nell'Albo e, qualora vi si trovino iscritti, debbono essere cancellati coloro che abbiano svolto una pubblica attività in contraddizione con gli interessi della Nazione.

**Art. 5**

[1] La domanda per l'iscrizione è diretta al Consiglio del Collegio nella cui circoscrizione l'aspirante risiede; è redatta in carta da bollo ed accompagnata dai seguenti documenti (1):

- 1) atto di nascita;
- 2) certificato di residenza;
- 3) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi alla presentazione della domanda;
- 4) certificato di cittadinanza italiana o certificato di cittadinanza dello Stato avente trattamento di reciprocità con l'Italia;
- 5) uno dei diplomi indicati nell'art. 1.

**Art. 6**

[1] Nessuno può essere iscritto contemporaneamente in più di un Albo; ma è consentito il trasferimento da un Albo all'altro, contemporaneamente alla cancellazione della iscrizione precedente.

**Art. 7**

[1] Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'Albo; ma, in quanto sia conseguito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'Albo.

[2] I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti nell'Albo; ma sono soggetti alla disciplina del Consiglio soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio. In nessun caso la iscrizione nell'Albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.

[3] Gli impiegati suddetti non possono, però anche se iscritti nell'Albo, esercitare la libera professione ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da capitolati.

[4] Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi gerarchici nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.

[5] E' riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i corrispettivi per le prestazioni compiute per Enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.

[6] Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.

[7] La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti, quali componenti di una Commissione.

### **Art. 8**

[1] L'Albo stampato a cura del Consiglio, deve essere comunicato alle cancellerie della Corte d'appello e dei Tribunali della circoscrizione a cui l'Albo stesso si riferisce, al Pubblico Ministero presso le autorità giudiziarie suddette, alle Camere di commercio, industria e agricoltura e alla Segreteria del Consiglio nazionale dei geometri di cui all'art. 15.

[2] Agli uffici a cui deve trasmettersi l'Albo, a termini del precedente comma, sono comunicati altresì i provvedimenti individuali di iscrizione e cancellazione dall'Albo, nonché di sospensione dall'esercizio della professione.

### **Art. 9**

[1] Il Consiglio rilascia ad ogni iscritto apposita attestazione. La iscrizione in un Albo ha effetto per tutto il territorio della Repubblica.

### **Art. 10**

[1] La cancellazione dell'Albo, oltre che per motivi disciplinari, giusta l'articolo seguente, è pronunciata dal Consiglio, su domanda o in seguito a dimissioni dell'interessato, ovvero d'ufficio o su richiesta del Procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita della cittadinanza o del godimento dei diritti civili;
- b) di trasferimento dell'iscritto in un altro Albo.

### **Art. 11**

[1] Le pene disciplinari che il Consiglio può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi;
- d) la cancellazione dall'Albo.

[2] L'avvertimento è dato con lettera raccomandata a firma del presidente del Consiglio.

[3] La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

[4] *Si omette il comma 4, relativo al vecchio ordinamento sindacale.*

### **Art. 12**

[1] L'istruttoria che precede il giudizio disciplinare, può essere promossa dal Consiglio su domanda di parte, o su richiesta del Pubblico Ministero, ovvero d'ufficio, in seguito a deliberazione del Consiglio, ad iniziativa, di uno o più membri.

[2] Il presidente del Consiglio, verificati sommariamente i fatti, raccoglie le opportune informazioni e, dopo di aver inteso l'incolpato, riferisce al Consiglio, il quale decide se vi sia luogo a procedimento disciplinare.

[3] In caso affermativo, il Presidente nomina il relatore, fissa la data della seduta per la discussione e ne informa almeno dieci giorni prima l'incolpato, affinché possa presentare le sue giustificazioni sia personalmente, sia per mezzo di documenti.

[4] Nel giorno fissato il Consiglio, sentiti il rapporto del relatore e la difesa dell'incolpato, adotta le proprie decisioni.

[5] Ove l'incolpato non si presenti o non faccia pervenire documenti a sua discolpa, né giustifichi un legittimo impedimento, si procede in sua assenza.

### **Art. 13**

[1] Nel caso di condanna alla reclusione, il Consiglio, secondo le circostanze, può eseguire la cancellazione dall'Albo o pronunciare la sospensione. Quest'ultima ha sempre luogo ove sia stato rilasciato mandato di cattura e fino alla sua revoca.

[2] Qualora si tratti di condanna, che impedirebbe la iscrizione, è sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

### **Art. 14**

[1] Colui che è stato cancellato dall'Albo può a sua richiesta essere riammesso, quando siano cessate le ragioni che hanno motivato la sua cancellazione.

[2] Se la cancellazione, è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione non può essere fatta che quando siasi ottenuta la riabilitazione, giusta le norme del Codice di procedura penale.

[3] Se la cancellazione è avvenuta in seguito a giudizio disciplinare per causa diversa da quella indicata nel comma precedente, la iscrizione può essere chiesta quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

[4] Se la domanda non è accolta, l'interessato può ricorrere in conformità dell'articolo seguente.

### **Art. 15**

- [1] Le decisioni del Consiglio, in ordine alla iscrizione e alla cancellazione all'Albo, nonché ai giudizi disciplinari, sono notificate agli interessati, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, salvo la disposizione dell'art. 11, comma 3, per quanto concerne la notificazione di decisioni che pronunziano i provvedimenti disciplinari ivi indicati.
- [2] Contro le decisioni anzidette, entro 30 giorni dalla notificazione, è dato ricorso, tanto all'interessato quanto al Procuratore della Repubblica, al Consiglio nazionale dei Geometri.
- [3] Contro le decisioni del Consiglio nazionale è ammesso ricorso alle Sezioni unite della Corte Suprema di Cassazione per incompetenza o eccesso di potere.

### **Art. 16**

- [1] L'oggetto ed i limiti dell'esercizio professionale di geometra sono regolati come segue:
- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
  - b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
  - c) misura e divisione di fondi rustici;
  - d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
  - e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, e valutazione di danni colonici a culture erbacee, legnose da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di rivalutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
  - f) stima, anche ai fini di mutui fondiari, e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili; stima dei danni prodotti dagli incendi;
  - g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
  - h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
  - i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
  - l) progetto, direzione, sorveglianza e liquidazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d'industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato che non richiedono particolari operazioni di calcolo e che per le loro destinazione non possono comunque implicare pericolo per la incolumità delle persone; nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acque per le stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
  - m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
  - n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
  - o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni rurali sopra specificate;
  - p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
  - q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

### **Art. 17**

- [1] Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra, e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.

### **Art. 18**

- [1] Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.
- [2] Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:
- 1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;
  - 2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo quando la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;
  - 3) la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.
- [3] La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato art. 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o).

#### **Art. 19**

[1] La divisione di fondi rustici e le attribuzioni indicate nelle lettere b), e), g), h), i), l), o), dell'art. 16 sono comuni ai dottori in scienze agrarie.

[2] La funzione peritale ed arbitramentale, di cui alla lettera p) del medesimo articolo, è comune ai dottori in scienze agrarie in quanto riflette gli oggetti indicati nel comma precedente.

#### **Art. 20**

[1] La stima e la divisione di fondi rustici; la valutazione dei danni colonici di cui alla lettera e) dell'art. 16; la stima delle scorte morte e le operazioni di consegna e di riconsegna di beni rurali e relativi bilanci di cui alla lettera g), dello stesso art. 16, sono comuni ai periti agrari con le medesime limitazioni stabilite nel detto art. 16.

[2] Sono altresì comuni le attribuzioni di cui alla lettera h) e le curatele di cui alla lettera i), del predetto art. 16.

[3] Le funzioni peritali ed arbitramentali, di cui alla lettera p) dell'art. 16, sono comuni ai periti agrari, in quanto riflettono gli oggetti indicati nei comuni precedenti.

#### **Art. 21**

[1] Ferme rimanendo le disposizioni contenute nella Legge 24 giugno 1923, n. 1395, e nel regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, relative alla tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti, nonché le disposizioni del Regio Decreto-Legge 7 giugno 1928, n. 1431, per l'accettazione degli agglomerati idraulici e per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio, ai geometri diplomati anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento che abbiano lodevolmente compiuto per almeno tre anni prestazioni eccedenti i limiti di cui all'art. 16, sarà consentito di proseguire in tali prestazioni.

#### **Art. 22**

[1] Gli ingegneri civili, i quali, anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, abbiano esercitato anche le mansioni proprie del geometra, potranno continuare ad adempiere le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'Albo dei geometri.

#### **Art. 23**

[1] I dottori in scienze agrarie, che, a termini dei Regi Decreti 29 agosto 1890, n. 7140, e 21 maggio 1914, n. 528, abbiano esercitato le mansioni proprie del geometra anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare ad esercitare le mansioni medesime, con facoltà di iscriversi nell'Albo dei geometri.

#### **Art. 24**

[1] L'oggetto della professione di geometra comprende anche le funzioni relative agli istituti tavolari e catastali esistenti nei territori annessi alla Repubblica con le Leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778.

[2] Tali funzioni, oltre che dagli iscritti nell'elenco speciale annesso agli albi degli ingegneri e degli architetti, giusta l'art. 74 del regolamento approvato con Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, potranno essere esercitate anche dai geometri, che siano iscritti in uno degli albi dei territori indicati nel precedente comma dopo almeno un anno dalla iscrizione.

[3] Gli iscritti, che siano nati nel territorio suddetto, o che abbiano ivi la loro residenza da almeno un anno, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento, potranno esercitare le funzioni sopra indicate senza che occorra il requisito del decorso di un anno dalla iscrizione.

#### **Art. 25**

[1] Le perizie e gli incarichi da affidarsi ai geometri, giusta le disposizioni degli articoli precedenti, possono essere conferiti dalla autorità giudiziaria e dalle pubbliche amministrazioni, soltanto agli iscritti nell'Albo, salvo il disposto dell'art. 7.

[2] Peraltro le perizie e gli incarichi anzidetti possono essere affidati a persone non iscritte nell'Albo quando si tratti di casi di importanza limitata, ovvero non vi siano nella località professionisti iscritti nell'Albo, ai quali affidare la perizia e l'incarico.

#### **Art. 26**

[1] Spetta al Consiglio del Collegio:

- a) di curare che siano repressi l'uso abusivo del titolo di geometra e l'esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia al Procuratore della Repubblica;
- b) di compilare ogni triennio la tariffa professionale. Questa deve essere approvata dal Ministro per la grazia e la giustizia, di concerto con il Ministro per i lavori pubblici. (2)

### **Art. 27**

[1] I Consigli sono sottoposti alla vigilanza del Ministro per la grazia e la giustizia, il quale la esercita direttamente, ovvero per il tramite dei Procuratori Generali presso le Corti di appello e dei Procuratori della Repubblica. Egli sorveglia alla esatta osservanza delle norme legislative e regolamentari riguardanti la formazione, la tenuta dell'Albo e, in generale, l'esercizio della professione. (3)

### **Articoli 28 e 29**

*Si omettono gli articoli 28 e 29 in quanto contenenti norme di carattere transitorio.*

### NOTE

(1) Alla domanda vanno altresì allegati:

- a) la ricevuta del versamento della **tassa di concessione governativa** sul C/C postale n° 8003 (intestato a: Agenzia delle entrate - Centro operativo di Pescara) con indicazione della causale: iscrizione Albo;
- b) l'importo della quota associativa;
- c) l'importo della **tassa di prima iscrizione all'Albo**;
- d) una fotocopia del tesserino del codice fiscale;
- e) la **dichiarazione sostitutiva atto di notorietà**;
- f) una fotocopia del certificato di attribuzione della partita I.V.A.;
- g) **due foto tessera**;
- h) indicazione della propria e-mail;
- i) una fotocopia di un documento d'identità valido.

(2) Si omette il seguito di questo articolo, riguardante il contributo annuale da corrispondersi dagli iscritti al Collegio, ora regolato dall'art. 7 del D.L.L. 23/11/1944, n. 382.

(3) Si omettono i successivi commi 3 e 4, riguardanti lo scioglimento del Consiglio, ora regolato dagli articoli 8 e 9 del D.L.L. 23/11/1944, n. 382.

**Legge 25 aprile 1938, n. 897**  
**Norme sulla obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali**  
**e sulle funzioni relative alla custodia degli albi.**

(pubblicata nella G.U. n° 152 del 07/07/1938)  
(stralcio)

---

**Art. 1**

[1] Gli ingegneri, gli architetti, i chimici, i professionisti in materia di economia e commercio, gli agronomi, i ragionieri, i geometri, i periti agrari ed i periti industriali non possono esercitare la professione se non sono iscritti negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti.

**Art. 2**

[1] Coloro che non siano di specchiata condotta morale non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti, debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norme stabilite per i procedimenti disciplinari.

**Articoli 3÷6**

*(Omissis)*

**Art. 7**

[1] Quando a norma dei vigenti ordinamenti professionali la iscrizione di professionisti stranieri negli albi sia ammessa sotto la condizione di reciprocità, la condizione stessa è comprovata mediante attestazione insindacabile del Ministero degli Affari Esteri.

[2] La precedente disposizione non si applica quando per la iscrizione dello straniero nell'albo sia richiesta dal regolamento professionale la esistenza di uno speciale accordo internazionale. Non si applica neppure quando l'accordo internazionale, pur non essendo preveduto dal regolamento professionale, ammette tuttavia la predetta iscrizione.

**Articoli 8÷11**

*(Omissis)*

*Si omettono gli articoli 8÷11, relativi alla custodia degli albi professionali, ora regolata dal D.L.L. 23/11/1944, n. 382.*

**Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382**  
**Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali <sup>(1)</sup> professionali.**  
(pubblicato nella G.U. n° 98 del 23/12/1944)

---

**CAPO I**  
**Del Consiglio degli Ordini e Collegi professionali**

**Art. 1**

[1] Le funzioni relative alla custodia dell'albo e quelle disciplinari per le professioni di ingegnere, di architetto, di chimico, di professionista in economia e commercio, di attuario, di agronomo, di ragioniere, di geometra, di perito agrario e di perito industriale sono devolute per ciascuna professione ad un Consiglio dell'Ordine o Collegio, a termini dell'art. 1 del Regio Decreto-Legge 24/01/1924, n. 103. Il Consiglio è formato da cinque componenti, se gli iscritti nell'albo non superano i cento; di sette se superano i cento e non i cinquecento; di nove se superano i cinquecento, ma non i millecinquecento; di quindici, se superano i millecinquecento.

**Art. 2**

[1] I componenti del Consiglio sono eletti dall'assemblea degli iscritti nell'albo a maggioranza di voti segreti per mezzo di schede contenenti un numero di nomi uguale a quello dei componenti da eleggersi.

[2] Ciascun Consiglio elegge nel proprio seno un presidente, un segretario ed un tesoriere. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine o Collegio di cui invoca e presiede l'assemblea. Il Presidente deve comunque convocare l'assemblea quando ne viene richiesto dalla maggioranza dei componenti del Consiglio ovvero da un quarto del numero degli iscritti.

[3] I componenti del Consiglio restano in carica due anni.

**Art. 3**

[1] L'assemblea per l'elezione del Consiglio deve essere convocata nei quindici giorni precedenti a quello in cui esso scade. La convocazione si effettua mediante avviso spedito per posta almeno dieci giorni prima a tutti gli iscritti.

[2] Ove il numero degli iscritti superi i cinquecento, può tenere luogo dell'avviso spedito per posta, la notizia della convocazione pubblicata almeno in un giornale per due volte consecutive.

[3] L'avviso e la notizia di cui ai commi precedenti contengono l'indicazione dell'oggetto dell'adunanza e stabiliscono il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza stessa in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda, nonché il luogo, il giorno e l'ora per l'eventuale votazione di ballottaggio.

[4] L'assemblea è valida in prima convocazione se interviene una metà almeno degli iscritti, ed in seconda convocazione, che deve aver luogo almeno tre giorni dopo la prima, se interviene almeno un quarto degli iscritti medesimi.

**Art. 4**

[1] Nell'assemblea per l'elezione del Consiglio, un'ora dopo terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non risposero alla prima, affinché diano il loro voto. Eseguita questa operazione, il presidente dichiara chiusa la votazione ed assistito da due scrutatori da lui scelti tra i presenti procede immediatamente e pubblicamente allo scrutinio.

[2] Compiuto lo scrutinio, ne proclama il risultato e ne dà subito comunicazione al Ministro per la grazia e giustizia.

**Art. 5**

[1] Quando tutti o parte dei candidati non conseguono la maggioranza assoluta dei voti, il presidente dichiara nuovamente convocata l'assemblea per la votazione di ballottaggio per coloro che non hanno conseguito tale maggioranza.

[2] In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per l'iscrizione nell'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

**Art. 6**

[1] Contro i risultati dell'elezione ciascun professionista iscritto nell'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione.

#### **Art. 7**

- [1] Il Consiglio provvede all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine o Collegio e propone all'approvazione dell'assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo.
- [2] Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a coprire le spese dell'Ordine o Collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l'iscrizione nel registro dei praticanti e per l'iscrizione nell'albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari.
- [3] Ferma rimanendo l'efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l'esercizio della professione a carico degli iscritti nell'albo. (2)

#### **Art. 8**

- [1] Il Consiglio può essere sciolto quando non sia in grado di funzionare regolarmente.
- [2] In ogni caso di scioglimento le funzioni del Consiglio sono affidate ad un Commissario straordinario fino alla nomina del nuovo Consiglio, che deve avere luogo entro novanta giorni dallo scioglimento del precedente.
- [3] Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del Commissario sono disposti con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sentito il parere della Commissione centrale.
- [4] Il Commissario ha facoltà di nominare un Comitato di non meno di due e di non più di sei componenti da scegliere fra gli iscritti all'albo, che lo coadiuva nell'esercizio delle funzioni predette.

#### **Art. 9**

- [1] Le disposizioni di cui all'articolo precedente circa la nomina del Commissario e del Comitato si applicano anche quando per qualsiasi motivo non si sia addivenuto alla elezione del Consiglio.

### **CAPO II Delle Commissioni centrali**

#### **Art. 10**

- [1] Le Commissioni centrali per le professioni indicate dall'art. 1 sono costituite presso il Ministero di grazia e giustizia e sono formate di undici componenti eletti dai Consigli della rispettiva professione.
- [2] La Commissione centrale è formata da un numero di componenti pari a quello dei Consigli quando il numero dei Consigli stessi è inferiore a undici.

#### **Art. 11**

- [1] Nelle elezioni prevedute dal presente capo s'intende eletto il candidato che ha riportato un maggior numero di voti. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento, fino a duecento iscritti; un voto per ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti; ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre.
- [2] In caso di parità di voti si applica la disposizione dell'art. 5, comma 2.
- [3] Ogni consiglio comunica il risultato della votazione ad una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia, composta da cinque professionisti che, verificata l'osservanza delle norme di legge, accerta il risultato complessivo della votazione e ne ordina la pubblicazione con proclamazione degli eletti nel bollettino del Ministero.

#### **Art. 12**

- [1] Quando gli iscritti appartengono ad un unico albo con carattere nazionale, la Commissione centrale è eletta dall'assemblea ed è formata di nove componenti.
- [2] Per la elezione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative all'elezione del Consiglio.

#### **Art. 13**

- [1] I Consigli devono essere convocati per le elezioni nei quindici giorni precedenti a quello in cui scade la Commissione centrale.
- [2] Non si può fare parte contemporaneamente di un Consiglio provinciale e della Commissione centrale.
- [3] In mancanza di opzioni si presume la rinuncia all'ufficio di componente del Consiglio.
- [4] I componenti delle Commissioni centrali restano in carica tre anni.

#### **Art. 14**

- [1] I componenti delle Commissioni centrali eleggono nel proprio seno il presidente, il vice-presidente e il segretario.
- [2] Le Commissioni predette esercitano le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti ed inoltre danno parere sui progetti di legge e di regolamento che riguardano le rispettive professioni e sulla loro interpretazione, quando ne sono richiesti dal Ministro per la grazia e giustizia. Determinano inoltre la misura del contributo da corrispondersi ogni anno dagli iscritti nell'albo per le spese del proprio funzionamento. (3)

**CAPO III**  
**Disposizioni comuni**

**Art. 15**

[1] I componenti del Consiglio o della Commissione centrale devono essere iscritti nell'Albo. Essi possono essere rieletti.

[2] Fino all'insediamento del nuovo Consiglio o della nuova Commissione, rimane in carica il Consiglio o la Commissione uscente.

[3] Alla sostituzione dei componenti deceduti o dimissionari o che rimangono assenti dalle sedute per un periodo di oltre sei mesi consecutivi si procede mediante elezioni suppletive. Quelle riguardanti la Commissione centrale si svolgono nei Consigli che non hanno nessun componente nella Commissione stessa.

[4] Il componente eletto a norma del comma precedente rimane in carica fino alla scadenza del Consiglio o della Commissione centrale.

**Art. 16**

[1] Per la validità delle sedute del Consiglio o della Commissione centrale occorre la presenza della maggioranza dei componenti.

[2] In caso di assenza del Presidente del Consiglio, del Presidente e del vicepresidente della Commissione centrale, ne esercita le funzioni il consigliere più anziano per iscrizione nell'albo.

**Art. 17**

[1] Per l'adempimento delle funzioni indicate nell'art. 1 si osservano le norme dei rispettivi ordinamenti professionali. Il Consiglio e la Commissione centrale esercitano le altre funzioni previste dai predetti ordinamenti che continuano ad applicarsi in quanto compatibili con le norme di questo decreto.

**CAPI IV e V**

*(Omissis)*

*Si omettono i capi IV e V in quanto contenenti norme particolari per le professioni di avvocato e procuratore e disposizioni transitorie.*

NOTE

(1) La denominazione "commissioni centrali", ovunque ricorre, è da intendersi sostituita, in base all'art. 2 del D.P.R. 21/06/1946, n° 6, con la denominazione "Consigli Nazionali".

(2) A tale proposito l'art. 2 della Legge 03/08/1949, n° 536, recita: "I contributi previsti dal D.L.L. 23/11/1944, n. 382, a favore dei Consigli degli ordini e dei collegi, anche se trattasi di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limiti di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagate le somme dovute.".

(3) La Corte Costituzionale, con sentenza n° 284 del 19/12/1986 (G.U. n° 61-bis del 31/12/1986), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2, sollevata in riferimento all'art. 108 della Costituzione.

## **Decreto Ministero di Grazia e Giustizia 15 febbraio 1949**

### **Approvazione del regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale dei Geometri.**

(pubblicato nella G.U. n° 59 del 12/03/1949)

---

#### **Art. 1**

- [1] Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale si propongono entro il termine di trenta giorni con ricorso redatto su carta bollata.
- [2] Se il ricorso è proposto dal pubblico ministero è redatto su carta non bollata.

#### **Art. 2**

- [1] Il ricorso deve contenere i motivi su cui si fonda ed essere corredato:
  - a) della copia autentica della deliberazione impugnata;
  - b) dei documenti eventualmente necessari a comprovare il fondamento;
  - c) quando non sia proposto dal pubblico ministero, anche della ricevuta del versamento, eseguito presso un ufficio del registro, della somma stabilita.

#### **Art. 3**

- [1] Il ricorrente, che non sia il pubblico ministero, deve indicare il recapito al quale intende gli siano fatte le eventuali comunicazioni da parte della segreteria del Consiglio Nazionale. In mancanza di tale indicazione la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

#### **Art. 4**

- [1] E' irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare ovvero non sia corredato della ricevuta del versamento di cui all'art. 2.

#### **Art. 5**

- [1] Il ricorso al Collegio Nazionale è presentato o notificato nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio che ha emesso la deliberazione che si intende impugnare.
- [2] Se ricorrente è il professionista, deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.
- [3] L'Ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio annota a margine del ricorso la data di presentazione e comunica subito, con lettera raccomandata, copia del ricorso stesso al Procuratore della Repubblica o al professionista, se ricorrente è il Procuratore della Repubblica.
- [4] Il ricorso e gli atti del procedimento rimangono depositati nell'ufficio del Consiglio dell'Ordine o Collegio per trenta giorni successivi alla scadenza del termine stabilito per ricorrere.
- [5] Fino a quando gli atti rimangono depositati, il Procuratore della Repubblica e l'interessato possono prenderne visione, proporre deduzioni ed esibire documenti.
- [6] Il ricorso, con la prova della comunicazione di cui al terzo comma del presente articolo, nonché le deduzioni e i documenti di cui al comma precedente, unitamente al fascicolo degli atti, sono trasmessi dal Consiglio dell'Ordine o Collegio al Consiglio Nazionale.
- [7] Il Consiglio dell'Ordine o Collegio, oltre al fascicolo degli atti del ricorso, trasmette una copia in carta libera del ricorso stesso e della deliberazione impugnata in fascicolo separato.

#### **Art. 6**

- [1] Presso il Consiglio Nazionale gli interessati possono prendere visione degli atti e presentare documenti e memorie, fino a quando non si sia provveduto alla nomina del relatore.

#### **Art. 7**

- [1] Il Presidente del Consiglio Nazionale nomina il relatore e stabilisce la seduta per la trattazione del ricorso.
- [2] Il Presidente, prima della nomina del relatore, può disporre indagini, salva in ogni caso la facoltà concessa al Consiglio Nazionale dall'art. 8. Può anche informare il professionista, che ne abbia fatta richiesta, della facoltà di comparire il giorno della seduta dinanzi al Consiglio per essere inteso personalmente.

#### **Art. 8**

- [1] Le sedute del Consiglio Nazionale non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati.
- [2] Qualora il Consiglio Nazionale ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, il Presidente comunica i provvedimenti adottati all'interessato stesso a mezzo lettera raccomandata, fissando un termine per la risposta. Se questa non giunga entro il termine stabilito, la decisione è presa in base agli atti che già sono in possesso del Consiglio Nazionale.
- [3] Chiusa la discussione, il Presidente raccoglie i voti dei consiglieri e vota per ultimo.
- [4] Le decisioni del Consiglio sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

#### **Art. 9**

- [1] La decisione è pronunciata in nome del popolo italiano. Essa deve contenere il nome del ricorrente, l'oggetto dell'impugnazione, i motivi sui quali si fonda, il dispositivo, l'indicazione del giorno, mese ed anno in cui è pronunciata, la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 10**

- [2] La pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell'originale nella segreteria.
- [3] La segreteria provvede alla comunicazione di copia della decisione, a mezzo lettera raccomandata, al professionista, e al Procuratore della Repubblica. Trasmette inoltre copia della decisione medesima al Consiglio.

#### **Art. 11**

- [1] Il Segretario redige processo verbale delle sedute.
- [2] Il processo verbale deve contenere:
- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo la seduta;
  - b) il nome del Presidente, dei membri e del Segretario intervenuti;
  - c) l'indicazione dei ricorsi esaminati;
  - d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso;
  - e) le firme del Presidente e del Segretario.

#### **Art. 12**

- [1] In caso di impedimento o di assenza del Segretario alla seduta del Consiglio, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al membro presente meno anziano di età.

#### **Art. 13**

- [1] E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

#### **Art. 14**

- [1] I ricorsi trasmessi al Consiglio Nazionale anteriormente alla pubblicazione del presente decreto devono essere inviati ai Consigli degli Ordini o Collegi le cui deliberazioni sono impuginate, perché provvedano alle formalità di cui all'art. 5, entro 45 giorni dalla ricezione dei ricorsi, informandone il ricorrente (*norma transitoria - n.d.r.*).

**Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328**  
**Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione**  
**all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni,**  
**nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.**

(pubblicato nella G.U. n° 190 del 17/08/2001)  
(stralcio)

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma 5, della Costituzione;  
Visto l'art. 1, comma 18, della Legge 14/01/1999, n. 4, modificato dall'art. 6, comma 4, della Legge 19/10/1999, n. 370;  
Visto l'art. 17, comma 2, della Legge 23/08/1988, n. 400;  
Sentiti gli ordini e collegi professionali interessati;  
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22/03/2001;  
Visto il parere del Consiglio nazionale studenti universitari, espresso nell'adunanza del 06/03/2001;  
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 04/04/2001;  
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21/05/2001;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24/05/2001;  
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *ad interim* Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

Il seguente regolamento:

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI**

**Art. 1**

*Ambito di applicazione*

[1] Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

[2] Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

**Art. 2**

*Istituzione di sezioni negli albi professionali*

[1] Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

[2] Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:

a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica;

b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea.

[3] L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

**Art. 3**

*Istituzione di settori negli albi professionali*

[1] I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività professionali.

[2] Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

[3] Il professionista iscritto in un settore non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

[4] Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

[5] Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

#### **Art. 4**

##### *Norme organizzative generali*

[1] Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'art. 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'art. 2, è ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna. sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

[2] Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

[3] Con successivo regolamento ai sensi dell'art. 1, comma 18, Legge 14/01/1999, n. 4 (1), e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2. (2)

#### **Art. 5**

##### *Esami di Stato*

[1] Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

[2] Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le università e gli ordini o collegi professionali.

[3] Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

[4] Nulla è innovato circa le norme vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalità di espletamento delle prove d'esame.

#### **Art. 6**

##### *Tirocinio*

[1] Il periodo di tirocinio, ove prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.

[2] Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

#### **Art. 7**

##### *Valore delle classi di laurea*

[1] I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

[2] I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti del presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

#### **Art. 8**

##### *Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformità al precedente ordinamento*

[1] Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'art. 17, comma 95, Legge 15/05/1997, n. 127 (3), sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

[2] Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale, indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

[3] I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

## **TITOLO II DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI**

### **CAPO I Attività professionali**

#### **Art. 9**

##### *Attività professionali*

[1] L'elencazione delle attività professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

#### **CAPI II÷X**

##### *(Omissis)*

*Si omettono i CAPI II÷X relativi ad altre professioni.*

### **CAPO XI**

#### **Art. 55**

##### *Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario, perito industriale*

[1] Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10/02/2000, n. 30 (4), si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

[2] Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le seguenti:

- a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
- b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
- c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
- d) per la professione di perito industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria; industrie cerealicole; industria navalmecanica; industria ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione dei tessuti; tessile con specializzazione confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione disegno di tessuti).

[3] Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del D.M. 31/10/2000, n. 436 (5), recante norme di attuazione dell'art. 69 della Legge 17/05/1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

[4] Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 2001

CIAMPI

Amato, *Presidente del Consiglio dei Ministri*  
Fassino, *Ministro della giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: Castelli

**TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)**  
(stralcio)

ALBO PROFESSIONALE	DIPLOMI UNIVERSITARI
Geometra	Edilizia Ingegneria delle infrastrutture Sistemi informativi territoriali

NOTE

- (1) La Legge 14/01/1999, n° 4, concerne la “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
- (2) Ai sensi dell’art. 4 della Legge 01/08/2002, n° 173 (G.U. n° 184 del 07/08/2002), i consigli provinciali, regionali e nazionali degli ordini di dottore agronomo e dottore forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo sono stati prorogati, nella composizione vigente al 12/06/2002, sino alla data di entrata in vigore del regolamento, che è stato poi emanato con il D.P.R. 08/07/2005, n° 169 (G.U. n° 198 del 26/08/2005). Tale termine era già stato prorogato al 31/12/2004 dall’art. 4, comma 1, del D.L. 10/06/2003, n° 107, così come modificato dal D.L. 24/06/2004, n° 158 (G.U. n° 147 del 25/06/2004), convertito, con modificazioni, in Legge 27/07/2004, n° 188 (G.U. n° 177 del 30/07/2004), e poi al 30/06/2005 dall’art. 19-decies della Legge 27/12/2004, n° 306, pubblicata sulla G.U. n° 302 del 27/12/2004 (conversione, con modificazioni, del D.L. 09/11/2004, n° 266, pubblicato sulla G.U. n° 264 del 10/11/2004).
- (3) Il comma 95 dell’art. 17 della Legge 15/05/1997, n° 127, recita: “[95] L’ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della Legge 19/11/1990, n° 341, in conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministeri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata in vigore della presente Legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano altresì:
- a) con riferimento ai corsi di cui al presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente comprensiva del percorso formativo già svolto, l’eventuale serialità dei predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti, tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilità a livello internazionale, nonché la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli artt. 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della Legge 19/11/1990, n° 341, anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al D.Lgs. 08/05/1998, n° 178, in corrispondenza di attività didattiche di base, specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente e ricorrente;
- b) modalità e strumenti da parte di università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi universitari di cui al presente comma, nonché di dottorati di ricerca, anche in deroga alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo III del D.P.R. 11/07/1980, n. 382.”
- (4) La Legge 10/02/2000, n° 30, reca “Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell’istruzione”.
- (5) Il D.M. 31/10/2000, n° 436, reca “Norme di attuazione dell’art. 69 della Legge 17/05/1999, n° 144, concernente l’istruzione e la formazione tecnica superiore”.

**Legge 7 marzo 1985, n. 75**  
**Modifiche all'ordinamento professionale dei geometri.**  
(pubblicata nella G.U. n° 64 del 15/03/1985)

---

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA  
la seguente legge:

**Art. 1**

- [1] Il titolo di geometra spetta ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici.
- [2] L'esercizio della libera professione è riservato agli iscritti nell'albo professionale.

**Art. 2**

- [1] Per essere iscritto nell'albo dei geometri è necessario:
- 1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro delle Comunità europee, ovvero italiano non appartenente alla Repubblica, oppure cittadino di uno Stato con il quale esista trattamento di reciprocità;
  - 2) godere il pieno esercizio dei diritti civili;
  - 3) avere la residenza anagrafica nella circoscrizione del collegio professionale presso il quale l'iscrizione è richiesta;
  - 4) essere in possesso del diploma di geometra;
  - 5) avere conseguito l'abilitazione professionale.
- [2] L'abilitazione all'esercizio della libera professione è subordinata al compimento di un periodo di pratica biennale presso un geometra, un architetto o un ingegnere civile, iscritti nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, e al termine di tali periodi, al superamento di un apposito esame di Stato, disciplinato dalle norme della Legge 8 dicembre 1956, n. 1378, e successive modificazioni.
- [3] Le modalità di iscrizione e svolgimento del praticantato, nonché la tenuta dei relativi registri da parte di collegi professionali dei geometri saranno disciplinate dalle direttive che il Consiglio Nazionale professionale dei geometri dovrà emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1)

**Art. 3**

- [1] Le disposizioni relative all'abilitazione si applicano a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
- [2] Conservano efficacia ad ogni effetto i periodi di praticantato svolti ed i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei geometri prima dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1985

PERTINI

Craxi, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: Martinazzoli

NOTA

(1) Le direttive sulle modalità di iscrizione e lo svolgimento del praticantato, nonché quelle relative alla tenuta dei relativi registri da parte dei collegi professionali, sono state deliberate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22-23 novembre 2006.

# **Direttive sul praticantato, ai sensi dell'art. 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 75.**

## **Modalità per l'iscrizione e lo svolgimento del praticantato**

### **nonché per la tenuta dei relativi registri.**

(Deliberate dal Consiglio Nazionale nella seduta del 22-23/11/2006)

## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **CAPO I**

#### **AMBITO DI APPLICAZIONE PER LA PRATICA BIENNALE O ATTIVITA' EQUIPOLLENTI**

##### **Art. 1**

###### *Iscrizione nel registro dei praticanti*

Ciascun Consiglio di Collegio provvede alla tenuta di un Registro dei praticanti nel quale vengono iscritti coloro che, muniti di diploma di geometra o di scuola secondaria superiore di area tecnica e tecnologica, con l'osservanza delle norme di cui agli articoli che seguono, intraprendono il percorso formativo necessario al conseguimento dei requisiti per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra.

Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 4, 7 e 8, nonché coloro i quali frequentano i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n.328.

Nel registro deve essere indicato:

- il cognome e il nome,
- il luogo e la data di nascita,
- il codice fiscale,
- il luogo di residenza del praticante,
- il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento,
- il cognome, nome e domicilio professionale del dante pratica - geometra, ingegnere civile (una delle seguenti branche: edile, geotecnica, idraulica, strutture, trasporti), architetto, iscritti ai rispettivi Albi professionali da almeno cinque anni - presso il quale è svolto il periodo di pratica,
- la data di iscrizione nel Registro.

Il Registro dei praticanti è conservato presso il Consiglio del Collegio ed è numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente dello stesso.

Sulla matrice del Registro è riportata ogni notizia riguardante lo svolgimento del periodo di praticantato.

##### **Art. 2**

###### *Requisiti della domanda di iscrizione*

La domanda di iscrizione nel Registro dei praticanti, redatta nelle forme previste dalla legge, è rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri nella cui circoscrizione il richiedente svolge il praticantato.

Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

- a) la propria residenza anagrafica;
- b) il codice fiscale;
- c) il luogo e la data di nascita;
- d) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l'anno di conseguimento. Il cittadino comunitario che sia in possesso di titoli rilasciati da un paese membro della Comunità Europea può chiedere l'iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Il cittadino di uno stato non appartenente alla Comunità Europea che abbia conseguito il titolo di studio all'estero, deve documentare l'equipollenza del medesimo a quello prescritto per l'iscrizione secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, nonché dall'art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;
- e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;
- f) di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili;
- g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea o il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/98 e D.P.R. n. 394/1999.

I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere che precedono devono essere effettuati dai Collegi ai sensi del citato D.P.R. n. 403/98. Resta salva la facoltà del richiedente di produrre i certificati.

La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione:

- dichiarazione del professionista, rivolta al Presidente del Collegio dei Geometri, di ammissione del richiedente all'esercizio della pratica e di assunzione di responsabilità professionale nei confronti del praticante, sia sotto il profilo deontologico che tecnico professionale.
- dichiarazione del richiedente e del professionista attestante la conoscenza delle presenti norme.

Ciascun aspirante può essere iscritto nel Registro dei praticanti di un solo Collegio.

### **Art. 3**

#### *Verifica dei requisiti delle domande di iscrizione. Ricorso avverso la mancata iscrizione*

Il Consiglio del Collegio, verificato il possesso dei requisiti ai sensi del precedente art. 2, delibera, in tempi brevi, l'iscrizione del richiedente nel Registro dei praticanti con la data di decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta al protocollo.

Il Consiglio, qualora riscontri la carenza dei requisiti, rigetta la domanda, dandone immediata comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sia al richiedente che al professionista dante pratica.

Avverso le deliberazioni del Consiglio del Collegio, il richiedente può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri. Si osservano in quanto applicabili, le norme che disciplinano i ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale relativi alla iscrizione all'albo dei geometri.

### **Art. 4**

#### *Trasferimento del praticante*

In caso di trasferimento, il praticante deve chiedere di essere iscritto nel Registro del Collegio nella cui circoscrizione territoriale si è trasferito.

La domanda, rivolta al Presidente del Collegio al quale si chiede il trasferimento, oltre ai requisiti previsti dall'art. 2, deve essere corredata dalla dichiarazione del professionista di ammissione del richiedente all'esercizio della pratica. Il Presidente del Collegio di provenienza provvederà, a richiesta, a trasmettere al Collegio di destinazione il fascicolo personale del praticante.

Nel caso di accoglimento della domanda, il praticante è iscritto con decorrenza dalla prima iscrizione, previo riscontro del possesso di tutti i requisiti.

Alle domande di trasferimento di cui al presente articolo si applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente art. 3.

### **Art. 5**

#### *Cancellazione dal Registro dei praticanti*

Il Consiglio del Collegio dispone, con deliberazione motivata, la cancellazione del praticante dal Registro o può annullare eventuali periodi di pratica, qualora sia accertato il venir meno di uno dei requisiti richiesti dalle presenti Direttive per lo svolgimento del periodo di praticantato.

La deliberazione deve essere comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, sia al praticante che al professionista. Avverso le delibere di cancellazione di cui al presente articolo si applicano, nel caso di ricorso, le disposizioni di cui al precedente art. 3.

### **Art. 6**

#### *Tassa di iscrizione*

Ciascun Consiglio di Collegio determina - ai sensi dell'art. 7, 2° comma, del D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382 - l'ammontare della tassa per l'iscrizione nel Registro dei praticanti.

### **Art. 7**

#### *Certificazione di ammissione all'esame*

Al compimento dei periodi di pratica, previa delibera del Consiglio, e previa verifica del libretto del tirocinio di cui al successivo art. 10, il Presidente del Collegio dei Geometri territorialmente competente, rilascia, su richiesta dell'interessato, la relativa certificazione.

**TITOLO II**  
**DISCIPLINA PER L'ACCESSO ALL'ESAME DI STATO**

**CAPO I**  
**REQUISITI DI CUI ALLA LEGGE N. 75/1985**

**Art. 8**  
*Requisiti*

L'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:

- a) al compimento di un biennio di pratica presso lo studio professionale di un geometra, ovvero un ingegnere civile o un architetto, iscritto nei rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio, previa iscrizione al Registro dei praticanti;
- b) allo svolgimento, per almeno cinque anni, di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale;

Inoltre sono ammessi all'esame di Stato coloro i quali, in possesso del diploma di geometra abbiano:

- c) sostenuto esami di corsi di laurea o conseguito lauree presso le facoltà di ingegneria, architettura e scienze matematiche fisiche e naturali, coerenti con le attività professionali del geometra che verranno valutati dal Consiglio Nazionale sulla base della documentazione prodotta tramite Collegio provinciale;
  - d) frequentato corsi specialistici la cui individuazione e valutazione viene disciplinata dal successivo art. 18.
- Il riconoscimento dei predetti corsi specialistici concorre al compimento del previsto periodo di pratica di 24 mesi.

**CAPO II**  
**REQUISITI DI CUI AL D.P.R. N. 328/2001**

**Art. 9**  
*Requisiti*

L'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra, previa iscrizione al Registro dei Praticanti, viene riconosciuto secondo i percorsi formativi così articolati:

- a) conseguimento di laurea triennale di 1° livello, comprensiva di tirocinio di 6 mesi, nelle classi 4, 7 e 8 (articoli 6 e 55 del D.P.R. n. 328/2001);
- b) previo possesso del diploma di geometra, frequenza con esito positivo di corsi di istruzione e formazione tecnica superiore della durata di 4 semestri comprensivi di tirocinio non inferiore a 6 mesi coerenti con le attività professionali del geometra (articoli 6 e 55 del D.P.R. n. 328/2001), con i contenuti indicati nella Tabella A allegata alle presenti direttive;
- c) conseguimento di diploma universitario triennale in edilizia, ingegneria delle infrastrutture, sistemi informativi territoriali, (D.P.R. 328/2001, art. 8, comma 3, tab. A - geometra).

**TITOLO III**  
**PRATICANTATO PRESSO STUDI PROFESSIONALI**

**CAPO I**  
**NORME ORGANIZZATIVE**

**Art. 10**

*Modalità di svolgimento del periodo di praticantato*

Il periodo di praticantato presso studi professionali deve essere effettivo e continuativo.

Il professionista presso cui viene svolta la pratica, ha anche il dovere di impartire al praticante le nozioni tecniche e deontologiche che stanno a fondamento della professione.

Al fine di garantire l'ottimale svolgimento del periodo di pratica ciascun professionista non potrà accogliere nel proprio studio, contemporaneamente, più di due praticanti.

In caso di studio associato i praticanti da poter accogliere sono in relazione al numero dei professionisti associati, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, 2° comma (es.: tre prof. associati max. sei praticanti).

Gli iscritti nel Registro debbono tenere apposito libretto rilasciato e predisposto secondo il modello allegato alle presenti direttive, numerato e precedentemente vistato dal Presidente del Consiglio del Collegio, o da un suo delegato, nel quale debbono annotare:

- a) gli atti più rilevanti alla cui predisposizione e redazione abbiano partecipato, con l'indicazione del loro oggetto;
- b) le questioni professionali di maggiore interesse alla cui trattazione abbiano assistito e collaborato.

Le annotazioni di cui sopra devono essere eseguite senza indicazioni nominative dei soggetti e dei clienti per i quali sono state svolte attività di cui al comma precedente e comunque nel rispetto del principio di riservatezza.

Il libretto del tirocinio deve essere esibito, a cura del praticante, alla segreteria del Consiglio del Collegio, al termine del praticantato, con l'annotazione del professionista, presso il cui studio il tirocinio è stato effettuato, attestante la veridicità delle indicazioni ivi contenute.

Il Consiglio del Collegio ha facoltà di accertare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto.

La pratica è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno.

Essa è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità di cui al comma 1.

#### **Art. 11**

##### *Mutamento dello studio professionale*

Qualora - per qualsiasi causa - dovesse mutare lo studio professionale dove ha avuto inizio la pratica, il praticante deve darne comunicazione scritta entro 60 giorni, al Presidente del Collegio, ove è iscritto il tirocinante.

Tale comunicazione deve essere corredata:

- a) della attestazione del professionista dalla quale risulti la cessazione della pratica professionale;
- b) della attestazione del professionista dalla quale risulti la data della ripresa della pratica.

L'intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non deve essere superiore a due mesi, salvo che le interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gravidanza, puerperio.

#### **Art. 12**

##### *Interruzione del periodo di pratica*

Il professionista presso cui il praticante svolge il tirocinio e il praticante medesimo, disgiuntamente, devono dare tempestiva comunicazione al Presidente del Collegio di qualunque interruzione della pratica di durata superiore a due mesi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Il praticante che intenda proseguire la pratica, deve fornire al Presidente del Collegio idonea giustificazione dell'interruzione entro i 30 giorni successivi all'invio della predetta raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di mancanza o di inidoneità delle giustificazioni da parte del praticante, entro i termini di cui al comma precedente, il Consiglio del Collegio dispone l'immediata cancellazione dell'interessato dal Registro dei praticanti, dandogliene comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso tale deliberazione, il praticante cancellato dal Registro può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, al Consiglio Nazionale dei Geometri.

#### **Art. 13**

##### *Sospensione del periodo di pratica a causa di malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali*

In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzia, con deliberazione motivata, sulla ammissione dell'interessato alla prosecuzione della pratica effettivamente svolta prima dell'interruzione, ai fini del completamento del biennio di praticantato.

#### **Art. 14**

##### *Sospensione del periodo di pratica per servizio civile*

Il praticante deve sospendere la pratica se intende prestare servizio civile e al termine del servizio stesso ha diritto a richiedere, con documentata istanza, il ricongiungimento della pratica antecedente al servizio civile, purché questa venga ripresa presso lo stesso o altro professionista entro sei mesi dalla cessazione del servizio civile e ciò risulti da apposita dichiarazione del professionista.

#### **Art. 15**

##### *Sospensione del periodo di pratica per gravidanza e puerperio*

Al caso di sospensione della pratica dovuta a gravidanza e puerperio, si applica la disciplina prevista dall'art. 14 in materia di ricongiungimento dei periodi di pratica.

Le sospensioni della pratica per gravidanza e puerperio sono altresì disciplinate dalle disposizioni della Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili.

#### **Art. 16**

##### *Regolare svolgimento della pratica*

Il Presidente del Collegio, o suo delegato, vigila sul regolare svolgimento della pratica professionale, al fine di verificare che la stessa venga svolta in maniera effettiva e continuativa nel rispetto delle finalità indicate nella Legge n. 75/85, nonché nelle presenti Direttive. Nel caso in cui, da eventuali verifiche che il Presidente ritenesse di effettuare o far effettuare da un suo delegato, emergessero delle gravi irregolarità o dichiarazioni mendaci, viene disposta l'apertura di

procedimento disciplinare a carico del praticante e del professionista geometra ai sensi e per gli effetti degli articoli 11 e 12 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

Nel caso di pratica svolta presso ingegnere civile o architetto, la predetta circostanza viene segnalata - a cura del Consiglio del Collegio dei Geometri - all'Ordine di appartenenza del professionista.

## CAPO II ATTIVITA' EQUIPOLLENTI AL PERIODO DI PRATICA

### Art. 17

#### *Esperienze formative*

Potranno essere riconosciuti, ai fini del praticantato, anche eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione, regioni, scuole, enti pubblici, etc., con tempi di realizzazione diversi da quelli previsti dall'art.10, punto b).

Il riconoscimento dei corrispettivi viene deliberato dal Consiglio del Collegio ed avviene sulla base dei seguenti criteri:

- coerenti con l'attività professionale del geometra;
- professionalizzanti;
- di durata compresa fra le 120 ore e le 1200 ore con riconoscimento massimo di sei mesi;
- che contengano le seguenti aree modulari obbligatorie con le percentuali indicate nell'allegata Tabella A:
  - edilizia - costruzioni;
  - topografia e catasto;
  - estimo;
  - ordinamento professionale;
  - elementi di diritto civile e legislazione.

### Art. 18

#### *Periodi di pratica presso Uffici Tecnici della P.A. o professionisti dell'Unione Europea*

I Collegi Provinciali possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici dei Comuni e degli Enti locali al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l'apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.

Tali convenzioni sono stipulate in base allo schema-tipo elaborato dal Consiglio Nazionale ed allegato alle presenti direttive.

Nell'ambito di tali convenzioni deve essere altresì previsto l'obbligo assicurativo dei praticanti.

E' consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo di sei mesi, svolto presso professionisti appartenenti all'Unione Europea i quali esercitino attività professionali attinenti la professione di geometra.

Tutti i predetti periodi devono essere debitamente documentati al fine di essere riconosciuti validi per la formazione del biennio di pratica previsto dall'art. 2 della Legge n. 75/85.

Qualora le convenzioni siano stipulate direttamente dal Consiglio Nazionale ed abbiano finalità tecnico-professionali, il periodo potrà essere riconosciuto ai fini dello svolgimento del praticantato per la durata massima di 12 mesi.

## TITOLO IV SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' TECNICA SUBORDINATA

### Art. 19

#### *Modalità*

Lo svolgimento del quinquennio di attività tecnica subordinata, alternativo al biennio di praticantato professionale, previsto dall'art. 2 della Legge 7 marzo 1985, n. 75, deve essere comprovato mediante dichiarazione del datore o dei datori di lavoro presso i quali l'attività tecnica subordinata è stata svolta o mediante esibizione del libretto di lavoro, attestante la qualifica ricoperta dal praticante dipendente, nonché con altro idoneo mezzo di prova.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del periodo durante il quale l'attività è stata svolta e la dettagliata descrizione della stessa, in modo da comprovare la effettività e la continuità dell'affidamento all'interessato di funzioni tecniche rientranti nelle materie di attinenza e nelle caratteristiche della professione di geometra.

L'attività stessa deve essere riconosciuta dal Consiglio del Collegio idonea ai fini della pratica quinquennale di cui all'art. 2, secondo comma, della Legge 7 marzo 1985, n. 75, sulla base di quanto previsto nel comma precedente, valutando, inoltre, la natura dell'attività svolta dal datore di lavoro e dell'oggetto del contratto di assunzione.

Qualora l'attività tecnica venga svolta presso distinti datori di lavoro, se ne terrà conto ai fini del raggiungimento del periodo quinquennale sempre che tra le prestazioni di lavoro, di cui s'intende sommare la durata, non intercorra un intervallo superiore a sei mesi qualora esso dipenda dai casi previsti dagli articoli 14, 15, 16.

L'attività può essere ripresa entro sei mesi dalla cessazione dei motivi che hanno determinato la sospensione.

Delle prestazioni di lavoro di durata inferiore ad un mese non si terrà conto se non ai fini della sospensione dell'intervallo di cui al comma precedente.

Non è considerata attività tecnica subordinata quella svolta dal geometra nell'impresa di cui egli stesso è titolare, socio o amministratore.

E' consentito lo svolgimento di periodi misti di pratica biennale e di attività tecnica subordinata purché fra i vari periodi non ci siano interruzioni superiori a sei mesi.

La valutazione viene effettuata in ragione del tempo di svolgimento dei singoli periodi (vedi esempio allegato B).

## **TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 20**

#### *Abrogazione*

Sono espressamente abrogate tutte le Direttive emanate dal Consiglio Nazionale antecedenti alle presenti.

## **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

### **Art. 21**

#### *Validità precedenti periodi*

I periodi di praticantato svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del biennio di pratica.

A cura dei Consigli dei Collegi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, le presenti Direttive verranno comunicate ai praticanti iscritti nel Registro.

Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di Geometra prima dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di Stato di cui al D.L. 15 febbraio 1969, n. 9 (convertito con modificazioni nella Legge 5 aprile 1969, n. 119) nonché coloro i quali, avendo superato l'esame - colloquio prima dell'entrata in vigore della Legge 7 marzo 1985, n. 75, non abbiano, tuttavia, provveduto ad iscriversi all'Albo professionale.

## Tabella A

### **ORDINAMENTO PROFESSIONALE percentuale del monte ore oscillante fra il 3 e il 5%**

- Deontologia
- Norme che disciplinano la professione
- Applicazione di tariffe

### **TOPOGRAFIA E CATASTO percentuale del monte ore oscillante fra il 25 e il 30%**

- Strumentazione
- Metodi di rilievo planialtimetrico
- Metodi di rilievo altimetrico
- Restituzione grafica
- Cartografia
- Catasto Terreni ed urbano

### **EDILIZIA - COSTRUZIONI percentuale del monte ore oscillante fra il 30 e il 35%**

- Progettazione
- Urbanistica
- Edilizia privata
- Edilizia pubblica
- Contabilità dei lavori
- Calcolo e disegno degli elementi strutturali
- Direzione cantiere
- Sicurezza

### **ESTIMO percentuale del monte ore oscillante fra il 20 e il 25%**

- Stime
- Espropriazioni
- Estimo legale
- Catasto
- Ecologia
- Geopedologia
- Economia Territoriale

### **LEGISLAZIONE percentuale del monte ore oscillante fra il 3 e il 5%**

- Legislazione urbanistica
- Disciplina opere pubbliche
- Elementi di diritto pubblico e privato

Le aree devono contenere i moduli di cui alla presente tabella e devono rappresentare l'80/90% del totale ore del corso. Il rimanente 10/20% sarà valutato a discrezione del Collegio provinciale secondo le esigenze del mercato locale e del territorio.

## Allegato B

### Esempio pratico di calcolo per la pratica mista

#### I° caso - Inizio della pratica in forma biennale, prosecuzione con attività tecnica subordinata

$$24 : 10 = 60 : X$$

dove:

24 rappresenta il periodo biennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 2 anni)

10 i mesi di pratica biennale già completati

60 il periodo quinquennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 5 anni)

X è l'equivalente in mesi del periodo biennale rapportato al periodo di attività tecnica subordinata.

Risolvendo l'equivalenza avremo

$$X = 10 \times 60 / 24 = 25 \text{ mesi}$$

Quindi 10 mesi di pratica biennale equivalgono a 25 mesi di attività tecnica subordinata. Volendo completare il quinquennio previsto si dovranno svolgere ancora 35 mesi di A.T.S.

#### II° caso - Inizio con attività tecnica subordinata e prosecuzione con biennio

$$60 : 18 = 24 : X$$

dove:

60 rappresenta il periodo quinquennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 5 anni)

18 i mesi di attività tecnica subordinata già svolti

24 il periodo biennale richiesto dalla Legge 75/1985 (12 mesi x 2 anni)

X è l'equivalente in mesi dell'attività tecnica subordinata rapportata al periodo biennale.

Risolvendo l'equivalenza avremo

$$X = 18 \times 24 / 60 = 7,5 \text{ mesi}$$

Quindi 18 mesi di A.T.S. equivalgono a 7,5 mesi di pratica biennale. Volendo completare il biennio previsto si dovranno svolgere ancora 16,5 mesi di pratica biennale.

## Allegato C

### Convenzione per l'accesso dei geometri praticanti

Con la presente convenzione da valere a tutti gli effetti di legge tra:

L'Ufficio .....  
rappresentato da .....  
in qualità di .....  
il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di .....  
rappresentato dal Geom. ....  
in qualità di Presidente pro-tempore

#### Premesso

- a) che il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati è preposto alla tenuta del registro dei praticanti, al controllo ed alla promozione del corretto ed efficace espletamento del tirocinio;
- b) che il Presidente del Collegio di ..... ha ricevuto richiesta dal ..... al fine di consentire lo svolgimento di stages ai praticanti mediante l'accesso e la collaborazione interna con ..... di giovani diplomati regolarmente iscritti nel registro dei praticanti presso il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di .....
- c) che l'espletamento dei periodi di praticantato presso l'Ufficio è finalizzato esclusivamente alla formazione dei giovani diplomati e pertanto non costituirà titolo alcuno in favore dei partecipanti nei confronti dell'Amministrazione;
- d) che la presente convenzione risulta conforme allo schema-tipo approvato dal Consiglio Nazionale Geometri;
- e) che sono stati riscontrati i vantaggi derivanti dalla attuazione dei rapporti collaborativi tra i Collegi Professionali e richiamati dalle circolari del Consiglio Nazionale Geometri n. 570 del 12/05/1993 e n. 2099 del 12/12/1995;

#### si stipula quanto segue:

##### Art. 1

E' consentito presso ..... lo svolgimento di stages per l'espletamento del tirocinio pratico riservato a un numero non superiore a ..... geometri praticanti regolarmente iscritti al registro dei praticanti tenuto dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di .....

La partecipazione a detti stages, volontaria e gratuita essendo finalizzata esclusivamente alla pratica formativa di settore da parte dei neo-diplomati, non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'amministrazione.

##### Art. 2

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati designerà, prima dell'inizio di ogni stage, i nominativi dei praticanti, mediante invio di elenco completo delle generalità di tutti i dati identificativi, della indicazione del periodo di riferimento e delle attività da svolgere, concordate precedentemente con l'Ufficio.

Il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati accerta e documenta l'esistenza di tutti i presupposti di legge necessari per lo svolgimento dell'attività di praticantato e per l'idoneità dei geometri preposti per l'accesso all'Ufficio nonché degli altri requisiti necessari (autorizzazione del professionista, etc.).

All'elenco di cui sopra dovranno essere allegate le dichiarazioni liberatorie sottoscritte dai praticanti in ottemperanza a quanto previsto dal successivo art. 12.

I nominativi ed i periodi dovranno essere espressamente accettati dall'ufficio.

L'avvenuta accettazione sarà resa nota al Collegio dei Geometri mediante comunicazione di riscontro.

##### Art. 3

Il corso avrà luogo presso ..... a decorrere dalla data concordata per ..... giorni settimanali (da ..... a .....) dalle ore ..... alle ore ..... Il praticante sarà tenuto all'osservanza di detto orario.

La presenza all'interno dell'ufficio (orario di arrivo, di uscita, etc.) dovrà risultare da appositi fogli di presenza annotati e sottoscritti di volta in volta dal singolo praticante.

#### **Art. 4**

I geometri praticanti collaborando con il personale dipendente svolgeranno all'interno dell'ufficio alcuni compiti di istituto del ..... sotto la guida dei rispettivi Capi e del Direttore o di un tecnico dell'Ufficio all'uopo delegato.

Le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dalla Dirigenza tenuto conto delle esigenze d'ufficio, oltreché del carattere formativo delle attività stesse.

#### **Art. 5**

Ogni stage si svolgerà in un periodo di sei mesi consecutivi, non rinnovabile, decorrenti dalla data di inizio dello stage medesimo.

La Sezione di assegnazione sarà stabilita, per ciascun praticante, dal Dirigente dell'ufficio in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine di ciascun praticante. Il Dirigente potrà far ruotare periodicamente i praticanti tra i vari uffici per completare il tirocinio.

#### **Art. 6**

Ciascun praticante nello svolgimento delle attività presso l'ufficio cui è assegnato ha l'obbligo di rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale.

In particolare è fatto specifico divieto ai praticanti di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti di ufficio, che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con gli stessi.

I praticanti dovranno osservare tutte le vigenti norme sul pubblico impiego. In caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a carico del praticante ed a cura del Direttore, la immediata interruzione dell'attività presso l'ufficio. A tal fine il praticante dovrà sottoscrivere, per accettazione ed approvazione, apposita dichiarazione allegata (vedi allegato n. 1).

#### **Art. 7**

La esecutività della presente convenzione e/o l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di praticantato, potranno essere sospesi per disposizioni del Dirigente ovvero per volontà del Collegio dei Geometri, senza dare luogo ad alcuna pretesa o rivalsa nei confronti degli stessi, rispettivamente.

In particolare, in relazione ad ogni singolo tirocinante, lo stage potrà essere interrotto in qualsiasi momento ove lo stesso non dimostri sufficiente interesse e solerzia nello svolgimento delle attività e/o per condotta non confacente.

#### **Art. 8**

La responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 75/85, è a carico del praticante e con vincolo solidale del professionista abilitante presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico.

#### **Art. 9**

Il Dirigente al termine del periodo di cui all'art. 3 rilascerà al geometra praticante attestato di frequenza. L'attestato sarà valido al fine di computare il periodo di frequenza dell'ufficio tra quello necessario alla formazione del biennio per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di geometra.

Tale certificazione è parte integrante di quella rilasciata dal professionista abilitante.

#### **Art. 10**

I praticanti allo scopo di rendersi facilmente riconoscibili, qualificabili e distinguibili dal personale dipendente, dovranno portare appuntato sugli abiti un apposito tesserino di riconoscimento con foto rilasciato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati.

#### **Art. 11**

L'ufficio ..... ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati restano sollevati da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni, che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.

**Art. 12**

Eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero rendersi necessarie, alla luce delle esperienze che verranno maturate nel tempo, saranno specificamente concordate tra il ..... ed il Presidente del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di .....

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
Il Presidente

Per .....  
Il Dirigente

Spett.le  
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati  
della Provincia di .....

Il sottoscritto ..... nato a .....  
il ..... e residente in ..... via .....  
C.F. .... telefono ..... regolarmente iscritto nel registro  
dei praticanti al n. .... tenuto presso codesto Collegio, in riferimento alla designazione del proprio nominativo  
per l'espletamento del praticantato presso .....

#### DICHIARA

1. di aver preso e completa visione di quanto contenuto nella convenzione stipulata tra ..... ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati in data ..... che condivide ed accetta incondizionatamente;
2. di essere disponibile collaborare con il personale dipendente, svolgendo all'interno dell'ufficio alcuni dei compiti di istituto dell'ufficio ..... sotto la guida dei .....
3. di essere consapevole e di accettare che lo stage avrà luogo presso ..... a decorrere dalla data concordata per ..... giorni settimanali (da ..... a ..... dalle ore ..... alle ore .....);
4. di accettare che la presenza all'interno dell'Ufficio (orario di arrivo, di uscita, etc.) dovrà risultare da appositi fogli di presenza, annotati e sottoscritti di volta in volta;
5. di essere consapevole che le attività da svolgere saranno discrezionalmente decise ed indicate dal ..... , tenuto conto delle esigenze d'ufficio oltreché del carattere formativo delle attività stesse;
6. di accettare che il praticantato si svolgerà per un periodo di sei mesi consecutivi non rinnovabili decorrenti dalla data di inizio dello stage, salvo diverse determinazioni del Collegio e dell'Ufficio;
7. di accettare di svolgere le attività assegnategli da Dirigente dell'Ufficio, in funzione delle esigenze di servizio e dell'attitudine dimostrata;
8. di impegnarsi nello svolgimento delle attività presso ..... a rispettare tutte le norme di imparzialità, di etica professionale e morale. In particolare, di adempire allo specifico divieto di riservare attenzione di favore agli elaborati ed atti d'ufficio che dovessero interessare professionisti o altri utenti in qualsiasi modo collegabili con se stesso;
9. di essere consapevole e di approvare senza riserve che la responsabilità relativa e/o conseguente allo svolgimento dell'attività prevista, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 75/1985 è in vincolo solidale con il professionista presso cui lo stesso ha formalizzato lo svolgimento del tirocinio pratico, il quale professionista sottoscriverà la presente per accettazione e approvazione;
10. di conoscere che l'ufficio ..... al termine del periodo di cui all'art. 3, rilascerà attestato di frequenza vistato dal ..... valido al fine di comporre il periodo di frequenza presso ..... tra quello necessario alla formazione del biennio per l'ammissione all'esame di abilitazione di geometra. Tale periodo dovrà comunque essere certificato dal professionista abilitante;
11. di approvare e di impegnarsi allo scopo di rendersi facilmente riconoscibile, qualificabile e distinguibile dal personale dipendente a portare, appuntato sugli abiti, un apposito tesserino di riconoscimento con foto, rilasciato dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati;
12. di sollevare ..... ed il Collegio dei Geometri e Geometri Laureati da qualsiasi responsabilità civile, penale, amministrativa o connessa ad eventuali infortuni nell'ambiente di lavoro e in eventuali accertamenti esterni che possa conseguire dallo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
13. di conoscere ed approvare che la partecipazione allo stage, volontaria e gratuita, finalizzata esclusivamente all'espletamento di un periodo di tirocinio pratico formativo, e non darà luogo alla costituzione di alcun diritto o aspettativa di nessun genere in favore del praticante nei confronti dell'Amministrazione;
14. che osserverà tutte le vigenti norme sul pubblico impiego e di essere a conoscenza che, in caso di grave inosservanza delle stesse, sarà disposto a suo carico la immediata interruzione dell'attività presso l'Ufficio.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Tecnico Abilitante

Il Praticante

# Codice di deontologia professionale dei Geometri

(Approvato con Delibera del 07/06/2005 e pubblicato nella G.U. n° 150 del 30/06/2005.

Aggiornato con Delibera Consiliare 03/04/2007, n° 5, e pubblicato nella G.U. n° 121 del 26/05/2007)

---

Il codice deontologico risponde alla finalità di individuare, seppure in modo non esaustivo, la condotta a cui i professionisti devono conformarsi allo scopo di rispettare i principi generali di etica professionale.

Le norme deontologiche sono preordinate al fine di assicurare l'esercizio della professione secondo canoni di correttezza, decoro e dignità, garantendo altresì che il comportamento non pregiudichi gli interessi superiori della collettività, ma favorisca lo sviluppo della società.

Il codice si compone di precetti particolari che integrano i principi generali desumibili dall'ordinamento professionale, il quale, tra l'altro, attribuisce ai Consigli dei Collegi il compito di assicurarne il pieno rispetto attraverso l'esercizio del potere disciplinare nei confronti degli iscritti all'Albo.

L'obiettivo che si intende raggiungere, mediante la predisposizione del codice deontologico nazionale, è quello di fornire un quadro unitario di regole di riferimento per l'intera Categoria.

Il presente articolato si compone di 28 articoli suddivisi nei seguenti cinque titoli:

- Titolo I: Dei principi generali
- Titolo II: Della condotta
- Titolo III: Della prestazione
- Titolo IV: Sanzioni disciplinari
- Titolo V: Disposizioni finali.

In particolare, il Titolo I si compone di due sezioni, la prima attiene al dovere di osservanza delle regole deontologiche da parte del professionista, mentre la seconda riguarda le modalità di svolgimento della prestazione intellettuale.

Il Titolo II si compone di sei sezioni dedicate alla condotta che il geometra deve osservare nell'esercizio della professione con riferimento specifico all'aggiornamento professionale, alla concorrenza ed alla pubblicità; particolare rilievo è inoltre attribuito ai rapporti professionali tra il geometra e gli altri soggetti appartenenti alla Categoria: i colleghi, il Consiglio del Collegio, i praticanti.

Il Titolo III è dedicato agli aspetti della prestazione professionale che attengono ai rapporti con i soggetti terzi, estranei alla Categoria, sia con riferimento alla clientela, poiché la prestazione costituisce oggetto di un rapporto fiduciario, sia con riguardo ad uffici ed enti nonché ad altre categorie professionali, con i quali il geometra abitualmente si confronta.

Il Titolo IV è riferito alle sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale, mentre il Titolo V sancisce le disposizioni interpretative e finali del presente codice deontologico.

## TITOLO I

### *Dei principi generali*

#### **Sezione I**

##### *Ambito*

1. Le regole di deontologia professionale costituiscono specificazione ed attuazione del regolamento di Categoria e delle leggi che disciplinano l'attività del Geometra iscritto all'Albo, individuando altresì gli *abusi* e le *mananze* conseguenti al non corretto esercizio della professione.
2. L'osservanza delle regole deontologiche non esime il geometra dal rispetto dei principi di etica professionale non espressamente codificati. Le violazioni delle norme che regolano l'esercizio della Professione possono determinare l'applicazione di sanzioni disciplinari, in proporzione alla gravità dei fatti, tenuto comunque conto della reiterazione dei comportamenti e delle circostanze che abbiano influito sulle infrazioni accertate. Nell'ambito di uno stesso procedimento disciplinare, anche quando siano mossi più addebiti, il giudizio sulla condotta dell'iscritto deve essere formulato sulla base della valutazione complessiva dei fatti contestati con conseguente applicazione di un'unica ed adeguata sanzione.
3. Il comportamento del geometra è suscettibile di provvedimento disciplinare anche quando sia solo di pregiudizio per il decoro e la dignità della Categoria. La condotta è ritenuta ancor più pregiudizievole nel caso di attività irregolari svolte dal professionista in qualità di componente un Organo istituzionale.

#### **Sezione II**

##### *Prestazione d'opera intellettuale*

4. Il geometra libero professionista esercita un'attività che ha per oggetto la prestazione d'opera intellettuale, disciplinata dal Codice Civile e dal Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni ed integrazioni, e per la quale è necessaria l'iscrizione all'Albo istituito presso ogni Collegio Provinciale o Circondariale. Il geometra è tenuto ad espletare il proprio incarico con la massima diligenza e con l'impiego rigoroso di conoscenze scientifiche appropriate per la preordinazione di elaborati ed atti adeguati a conseguire il

risultato oggetto dell'incarico. Nessuna responsabilità può essere contestata o posta a carico del geometra qualora, nonostante l'idoneità dell'operato e la insussistenza di gravi cause di negligenza, inosservanza o imperizia allo stesso imputabili, il risultato della prestazione non sia conforme, in tutto o in parte, alla finalità oggetto dell'incarico, salvo diversa pattuizione redatta in forma scritta.

5. Il geometra deve ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, ed esercita l'attività professionale secondo "*scienza*" ovvero preparazione, competenza e capacità professionale a servizio del committente, "*coscienza*" ovvero onestà, imparzialità e disinteresse nel consigliare ed assistere il committente, "*diligenza*" ovvero il comportamento secondo i principi di lealtà, correttezza, trasparenza e tutela dei legittimi interessi dei committenti.

## **TITOLO II** ***Della condotta***

### **Sezione I** ***Dei valori sociali***

6. Il geometra deve conformare la propria condotta professionale ai principi di indipendenza di giudizio, di autonomia professionale e di imparzialità, evitando ogni preconcetto di carattere personale sul suo operare ed ogni interferenza tra professione e affari.
7. Il geometra deve curare l'aggiornamento della propria preparazione professionale, mediante l'apprendimento costante e programmato di nuove specifiche conoscenze in tutti gli ambiti riguardanti l'attività professionale.
8. Il geometra deve astenersi dall'esercitare, anche temporaneamente, attività incompatibili con la professione di geometra libero professionista, qualora esse presentino finalità o modalità esplicative che possono recare pregiudizio al decoro e al prestigio della Categoria.
9. Il geometra deve poter prestare un'adeguata garanzia per i danni che possa eventualmente cagionare nell'esercizio dell'attività professionale, mediante apposita polizza assicurativa o altre garanzie equivalenti.

### **Sezione II** ***Della sleale concorrenza***

10. Il geometra deve astenersi dal compiere atti di concorrenza sleale. Configurano distinte fattispecie di sleale concorrenza:
  - a) la mancata e documentata specificazione di anticipazione, onorari e spese;
  - b) la omissione o la emissione irregolare di fatture a fronte di prestazioni rese;
  - c) l'impiego di qualunque altro mezzo illecito volto a procurarsi la clientela.
11. Il geometra pubblico dipendente, con rapporto di lavoro a tempo parziale, è tenuto al rispetto dei limiti disciplinati dal rapporto d'impiego, secondo le disposizioni di legge ed il ruolo che è chiamato a svolgere. In particolare deve astenersi dall'avvalersi della propria posizione per trarre vantaggi per sé o per altri professionisti. A tale fine, il geometra deve comunicare al Presidente del Collegio di appartenenza le mansioni svolte presso l'amministrazione in cui è impiegato ed ogni eventuale variazione delle stesse.

### **Sezione III** ***Della pubblicità***

12. Nell'esercizio della professione è consentita al geometra la pubblicità informativa che risponda al solo interesse del pubblico. Il geometra è inoltre tenuto ad informare tempestivamente il Collegio Provinciale o Circondariale della partecipazione o collaborazione, quale geometra professionista, a trasmissioni o rubriche radio-telefoniche o giornalistiche anche in forma di intervista. È ammesso che il geometra utilizzi la rete internet per fornire esclusivamente le informazioni la cui conoscenza corrisponde all'interesse del pubblico. In tal caso deve comunicare l'indirizzo del relativo sito internet al Consiglio del Collegio il quale potrà effettuare gli opportuni controlli.

### **Sezione IV** ***Rapporti con i colleghi***

13. Nei rapporti con i colleghi, il geometra deve comportarsi secondo i principi di correttezza, collaborazione e solidarietà. A titolo puramente esemplificativo costituiscono ipotesi di violazione:
  - omettere di informare in via riservata il collega di possibili errori od irregolarità che si ritiene questi abbia commesso;
  - esprimere, alla presenza del cliente, valutazioni critiche sull'operato o sul comportamento in genere del collega non riconducibili ad osservazioni o controdeduzioni tecniche necessarie per la corretta esecuzione della propria prestazione;
  - proseguire l'esecuzione di prestazioni oggetto di incarico conferito ad un collega, senza preventivamente informarlo;

- assumere le opportune iniziative volte ad una celere e completa definizione dei rapporti tra il committente ed il collega precedentemente incaricato;
  - disincentivare o ostacolare in qualunque altro modo la composizione di una controversia tra colleghi per il tramite del Presidente del Collegio o di persona da lui designata;
  - sottrarsi volontariamente ed in maniera sistematica a scambi di opinioni e di informazioni sull'attività professionale con i colleghi.
14. Il geometra deve astenersi dall'assumere coinvolgimenti e partecipazioni emotive con gli interessi del committente. Qualora nell'esercizio della professione venga a trovarsi in stridente contrasto personale con un collega, egli deve darne immediata notizia al Presidente di Collegio affinché questi, personalmente o tramite un delegato scelto tra colleghi esperti in materia, possa esperire un tentativo di conciliazione.

### **Sezione V**

#### *Rapporti con il consiglio*

15. Il geometra è tenuto a prestare la più ampia collaborazione al Consiglio del Collegio di appartenenza affinché questo assolva in maniera efficiente ed efficace, alle funzioni di vigilanza e ad ogni altro compito ad esso demandato dalla legge, al fine di assicurare la massima tutela al prestigio e al decoro della Categoria. I geometri sono tenuti a partecipare alle assemblee istituzionali del proprio Collegio. Il geometra deve altresì:
- comunicare al Presidente del Collegio tutte le variazioni dei dati necessari all'iscrizione ed all'aggiornamento dell'Albo;
  - informare il Presidente del Collegio in merito a problemi di generale rilevanza per la Categoria;
  - segnalare al Presidente del Collegio eventuali difficoltà nei rapporti con gli Uffici Pubblici, astenendosi dall'assumere iniziative personali che possano pregiudicare il più generale interesse della Categoria;
  - rispettare le direttive emanate dal Consiglio Nazionale e/o dal Collegio di appartenenza.
16. Il geometra componente il Consiglio Direttivo di un Collegio provinciale o circondariale, o componente del Consiglio Nazionale deve adempiere ai doveri dell'ufficio impersonato con diligenza ed obiettività, cooperando per il continuo ed efficace funzionamento del Consiglio. Egli deve partecipare in modo effettivo alla vita e ai problemi della Categoria favorendo il rispetto e la collaborazione reciproca fra i geometri e stimolando la loro partecipazione alle iniziative programmate nell'interesse degli iscritti.

### **Sezione VI**

#### *Rapporti con i praticanti*

17. Nei rapporti con i praticanti il geometra è tenuto all'insegnamento delle proprie conoscenze ed esperienze in materia professionale ed a realizzare ogni attività finalizzata a favorire l'apprendimento da parte dello stesso, nell'ambito della pratica professionale, in conformità alle disposizioni legislative ed a quelle regolamentari. In particolare, il geometra deve favorire l'acquisizione da parte del praticante dei fondamenti teorici e pratici della Professione, nonché dei principi di deontologia professionale.

## **TITOLO III**

### *Della prestazione*

#### **Sezione I**

##### *Dell'incarico*

18. Il geometra contrae con il committente un'obbligazione avente per oggetto la prestazione d'opera intellettuale attraverso un rapporto personale e fiduciario improntato ai principi di trasparenza ed onestà.
19. L'attribuzione dell'incarico professionale è rimessa alla libera scelta del committente ed il geometra deve astenersi da qualsiasi comportamento volto a limitare o condizionare tale facoltà.
20. Nel rispetto del principio di libera determinazione del compenso tra le parti, statuito dal Codice Civile, la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera.
21. L'espletamento della prestazione del geometra è caratterizzata dal *rapporto fiduciario* con il committente. La facoltà di avvalersi di collaboratori e/o dipendenti non può pregiudicare la complessiva connotazione personale che deve caratterizzare l'esecuzione dell'incarico professionale. In nessun caso il geometra può avvalersi della collaborazione di coloro che esercitino abusivamente la Professione.
22. Al fine di evitare eventuali danni al committente, il geometra deve riconoscere i limiti delle proprie conoscenze e declinare incarichi per il cui espletamento ritenga di non avere sufficiente dimestichezza. Nell'ipotesi di sopravvenute difficoltà connesse con l'espletamento di una prestazione, egli ha il diritto ed il dovere di accrescere la formazione e/o di chiedere la supervisione agli organi di categoria. L'espletamento della prestazione non deve essere, in ogni caso, condizionato da indebite sollecitazioni o interessi personali, di imprese, associazioni, organismi tesi a ridurre o annullare il contenuto intellettuale a favore della *anomala economicità* della prestazione.

## **Sezione II**

### *Dello svolgimento e formazione continua*

23. Il geometra deve:
- svolgere la prestazione professionale, per il cui espletamento è stato incaricato, nel pieno rispetto dello standard di qualità stabilito dal Consiglio Nazionale, sentiti i Consigli dei Collegi provinciali e circondariali;
  - mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e di aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi provinciali e circondariali.

## **Sezione III**

### *Della segretezza*

24. Nell'esercizio della propria attività il geometra è tenuto a mantenere rigorosamente il segreto professionale in merito alle questioni conosciute per motivi d'ufficio e che, per loro natura o per specifica richiesta dei committenti, sono destinate a rimanere riservate, per tutta la durata della prestazione ed anche successivamente al suo compimento. A tal fine, il geometra adotta altresì ogni misura necessaria a garantire il rispetto dell'obbligo di riservatezza da parte dei suoi collaboratori, praticanti e dipendenti.

## **Sezione IV**

### *Dei rapporti esterni*

25. Nei rapporti con gli Uffici Pubblici, le Istituzioni ed i professionisti appartenenti ad altre categorie professionali il geometra deve comportarsi secondo i principi di indipendenza e di rispetto delle rispettive funzioni ed attribuzioni. In particolare nei rapporti con gli Uffici Pubblici e con le Istituzioni il geometra è tenuto:
- a rispettare le funzioni che le persone preposte all'ufficio sono chiamate ad esercitare;
  - ad astenersi dall'utilizzare in qualunque forma la collaborazione, eccedente gli obblighi di ufficio, dei dipendenti degli Enti Pubblici e/o Istituzioni ed a non trarre vantaggi in alcun modo da eventuali rapporti personali con esse intercorrenti.

## **Sezione V**

### *Dei rapporti con i committenti*

26. Nei rapporti con i committenti il geometra è tenuto a stabilire con precisione ogni dettaglio in merito all'attività da svolgere, in particolare è tenuto a:
- concordare e definire, preventivamente, l'adempimento costituente oggetto dell'incarico ed i limiti della prestazione.
  - in caso di più parti interessate, ragguagliare i committenti in merito alla sopravvenuta sussistenza di interessi contrapposti o concomitanti che possano influire sul consenso al proseguimento dell'incarico;
  - non eccedere nella gestione degli interessi rispetto ai limiti dell'incarico ricevuto;
  - astenersi dall'espletare attività professionale in contrasto con le risultanze di una prestazione già eseguita e arrecando danno al precedente committente interessato.

## **TITOLO IV**

### *Sanzioni disciplinari*

27. Ferme restando le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa vigente, per la violazione delle prescrizioni contenute nel presente codice deontologico sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'art. 11 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274, e successive modificazioni ed integrazioni. Tali sanzioni, da applicare in misura proporzionale alla gravità della violazione commessa, sono:
- l'avvertimento;
  - la censura;
  - la sospensione;
  - la cancellazione.

## **TITOLO V**

### *Disposizione finale*

28. Le fattispecie regolate dalle precedenti disposizioni costituiscono esemplificazione dei comportamenti ricorrenti con maggiore frequenza nella prassi. Pertanto, l'ambito di applicazione delle sanzioni di cui sopra non è limitato esclusivamente a tali fattispecie ma si estende alla tutela di tutti i principi generali di deontologia professionale.

# Regolamento per la formazione continua

(pubblicato sulla G.U. n° 53 del 05/03/2007)

## INTRODUZIONE

### Il Consiglio Nazionale Geometri

Visto l'art. 23, lettera b), del Codice Deontologico della categoria il quale prevede che il Geometra deve "mantenere costantemente aggiornata la propria preparazione professionale attraverso lo svolgimento e la frequenza delle attività di informazione, di formazione e aggiornamento secondo le modalità statuite dal Consiglio Nazionale sentiti i Collegi Provinciali e Circondariali"

- Vista la mozione approvata dall'assemblea dei Presidenti in data 23 giugno 2006

- Considerato quanto segue:

- (1) La vigente normativa riguardante gli Ordini e i Collegi professionali risponde all'esigenza di realizzare un rilevante interesse pubblico;
- (2) La formazione continua costituisce un punto cruciale della strategia definita dal Consiglio Europeo (Lisbona 2000) cioè nel realizzare un *"economia basata sulla conoscenza più competitiva del mondo entro il 2010"* in grado di realizzare una crescita economica sostenibile, accompagnata da nuove e migliori condizioni e una maggiore coesione sociale;
- (3) La formazione continua è finalizzata a garantire un continuo aggiornamento delle conoscenze scientifiche necessarie per corretto esercizio dell'attività professionale a tutela della collettività.
- (4) L'introduzione, a livello europeo, di tessere professionali impone la necessità di rendere pubblico il percorso formativo (curriculum) dei professionisti attraverso informazioni, nel pieno rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, relativi anche all'esperienza professionale e conseguentemente alla formazione svolta.
- (5) Il Parlamento di Strasburgo ha approvato la direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali e cioè il riconoscimento automatico delle professioni in tutta l'Unione Europea, meno burocrazia e procedure snelle per consentire ai professionisti degli Stati membri di circolare liberamente in tutto il territorio europeo. E' stata introdotta la definizione di libera professione secondo il principio statuito dalla Corte di Giustizia e cioè *"professione esercitata da una persona che, sulla base delle qualifiche professionali specifiche, fornisce a titolo personale, sotto la propria responsabilità, prestazioni intellettuali in modo autonomo nell'interesse del mandante e della collettività"* per cui l'esercizio della professione *"è in genere sottoposto a obblighi professionali specifici, conformemente alla legislazione nazionale e alle normative elaborate autonomamente nel quadro di quest'ultima dai rispettivi ordini professionali"* che *"garantiscono e perfezionano la professionalità, la qualità e il rapporto di fiducia esistente con il mandante"*. La formazione è un'attività che garantisce e perfeziona la professionalità.
- (6) Gli eventi formativi assicurano ai professionisti di ogni età e situazione occupazionale, in un'ottica di pari opportunità, condizioni che facilitano l'apprendimento permanente, al fine di evitare rischi di esclusione sociale e formativa.
- (7) La formazione genera, secondo gli indirizzi europei, un atteggiamento responsabile e attivo teso al miglioramento e all'aggiornamento del *"capitale umano"*
- (8) E' necessario dar luogo a eventi formativi quantomeno aggregati su base regionale capaci di coordinare ed integrare le diverse risorse anche pubbliche, di realizzare un'analisi dei fabbisogni formativi in raccordo con i fabbisogni professionali della società ed individuare le priorità, mettere in campo adeguate misure per la promozione e l'orientamento della domanda di formazione e, quindi, il monitoraggio da chi verifica i risultati.
- (9) La categoria dei Geometri è pienamente consapevole che esercitare la libera professione nella società in evoluzione significa essere in grado di fornire una prestazione intellettuale di assoluta competenza e qualità.
- (10) La necessità di istituire un percorso di formazione professionale è una conseguenza del continuo evolversi delle normative e delle procedure applicative tecniche.
- (11) Tutto il mondo delle scienze e delle tecniche è in continua evoluzione; la tecnologia esasperata ha radicalmente cambiato e sovvertito tutte le tradizionali tecniche lavorative, in ogni campo; la globalizzazione e la informatizzazione del "sistema lavoro" hanno cambiato e velocizzato in modo esponenziale le procedure e le modalità operative; le normative "quadro" e quelle applicative sono modificate e aggiornate con una frequenza quasi imbarazzante che mette a dura prova anche il professionista più attento; la formazione professionale continua non può essere volontaria e/o facoltativa; la formazione professionale continua è basilare e necessaria lungo tutto l'arco della vita professionale a garanzia dei servizi da prestare alla committenza.
- (12) Lo sviluppo dell'attività professionale si può ritenere esteso per un periodo di tempo di trentacinque anni ne consegue che per garantire una corretta formazione continua occorra conseguire, in tale periodo temporale, almeno numero 740 crediti formativi professionali.

## TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### *Oggetto*

Il presente regolamento disciplina l'aggiornamento della preparazione professionale di ogni iscritto all'Albo. La "formazione professionale continua" è alla base delle norme deontologiche cui sono tenuti gli iscritti all'Albo.

### Art. 2

#### *Ambito di applicazione*

Il presente regolamento è parte integrante del Codice Deontologico ed è, quindi, applicabile a tutti gli iscritti all'Albo.

### Art. 3

#### *Definizioni*

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

- (a) «**evento formativo**»; evento finalizzato all'informazione, formazione e aggiornamento professionale;
- (b) «**seminario**»; acquisizione di conoscenze culturali e scientifiche finalizzate all'aggiornamento dell'attività professionale;
- (c) «**corso di formazione**»; acquisizione di conoscenze scientifiche finalizzate allo svolgimento dell'attività professionale consistente in una serie metodica di lezioni o trattazioni sistematica in una o più discipline inquadrata nell'ambito di una preparazione tecnica o di un programma di studio;
- (d) «**verifica finale**» valutazione delle conoscenze scientifiche acquisite al termine della partecipazione a un corso di formazione;
- (e) «**credito formativo professionale (CFP)**» il credito formativo professionale è l'unità di misura dell'impegno richiesto al "geometra libero professionista" per il perseguimento della formazione professionale continua;
- (f) «**relatore**»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di presentare o svolgere una relazione in un *seminario*;
- (g) «**libero docente**»; esperto di comprovate conoscenze scientifiche desumibili da idoneo *curriculum vitae* incaricato di svolgere attività di insegnamento in un *corso di formazione*;
- (h) «**tutor**»; esperto "libero docente" incaricato di seguire gruppi di professionisti iscritti ad un "corso di formazione".

## TITOLO II SVOLGIMENTO FORMAZIONE

### Art. 4

#### *Ambito della formazione continua*

1. La formazione continua riguarda le discipline della professione del Geometra.
2. Gli eventi formativi devono comprendere le discipline tecnico-scientifiche inerenti all'attività professionale del «*geometra*» nonché le norme di deontologia e ordinamento professionale e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione quali, a titolo esemplificativo, le lingue, le applicazioni informatiche, la comunicazione, l'organizzazione dello studio professionale.
3. La formazione continua dovrà accompagnare l'iscritto lungo tutto il periodo dell'attività professionale con termini e modalità modulate nel rispetto delle norme e dei criteri di seguito enunciati.

### Art. 5

#### *Credito Formativo Professionale (CFP)*

1. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura della quantità, del livello, del profilo e della valenza dei percorsi formativi del Geometra libero professionista.
2. Il CFP favorisce la razionalizzazione dell'apprendimento e dell'aggiornamento attraverso un più alto grado di coordinamento fra le discipline ed il rinnovamento delle metodologie professionali.
3. Il CFP, generalmente, è riferito al tempo impiegato (ora=credito) e in funzione dei contenuti scientifici ed innovativi dell'evento formativo; deve essere contraddistinto da un'elevata coerenza fra le conoscenze scientifiche, culturali, conoscitive e l'orientamento formativo-professionale.

## Art. 6

### Attività formativa

1. Il Consiglio Nazionale predisporre i contenuti degli eventi formativi avvalendosi, se del caso, di un comitato tecnico scientifico.
2. Gli eventi formativi sono organizzati dai Collegi Provinciali e Circondariali, singolarmente o collegialmente, dagli enti di Categoria (comitati regionali, associazioni di categoria, ecc.) dagli Istituti Universitari, Istituti Tecnici ed enti equiparati.
3. Alla conclusione dell'evento deve essere rilasciato all'iscritto, a cura dell'ente organizzatore, un attestato di partecipazione con indicazione dei crediti formativi professionali attribuiti secondo le disposizioni indicate nell'art. 8, comma 1.

## Art. 7

### Altra attività formativa

1. Costituiscono, inoltre, CFP, nell'ambito di cui all'art. 4, comma 2, le seguenti attività:
  - a) relazioni in convegni, seminari, etc.;
  - b) pubblicazioni;
  - c) lezioni in corsi, master, etc.;
  - d) docenze presso istituti tecnici, universitari ed enti equiparati;
  - e) superamento di esami in corsi universitari.
2. La ripetizione del medesimo «evento formativo» di cui alle lettere a), b), c) e d) non produrrà alcun riconoscimento del CFP.
3. Su richiesta dell'iscritto corredata di idonea documentazione, il Presidente del Collegio di appartenenza rilascia la certificazione dei crediti formativi professionali dell'evento formativo di cui al comma 1 del presente articolo.

## Art. 8

### Riconoscimento crediti formativi professionali

1. All'«evento formativo» sono attribuiti, di norma e salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, i crediti formativi professionali minimi (CFP) come evidenziato dalla seguente tabella:

Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora di formazione
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con verifica finale	1 CFP per ogni ora di formazione più 3 CFP per la verifica finale
Partecipazione a corsi di formazione riconducibili agli standard qualitativi con verifica finale e periodo di <i>tutorage</i>	1 CFP per ogni ora di formazione più 5 CFP per la verifica finale e periodo di <i>tutorage</i>
Partecipazione a seminari di studio, anche monotematici riconducibili agli standard qualitativi	1 CFP per ogni ora del seminario
Acquisizione di “crediti universitari” ottenuti da superamento di esami universitari	1 CFP corrispondono ai crediti universitari riconosciuti
Partecipazione a master universitari riconducibili agli standard qualitativi	2 CFP per ora di durata del master.
Predisposizione della lezione e attività di libero docente	6 CFP per ora di lezione
Attività di <i>tutorage</i>	2 CFP per ogni ora di lezione tenuta nel corso
Attività di relatore in convegni, seminari attinenti agli standard qualitativi	3 CFP a intervento
Redazione di pubblicazioni, articoli attinenti agli standard qualitativi ovvero dispense finalizzate ai corsi di preparazione al superamento dell'esame di abilitazione all'esercizio della libera professione	3 CFP ciascuno

I crediti formativi professionali sono attribuiti, sulla base della tabella che precede salvo quanto previsto dal comma 2, dal Consiglio Nazionale oppure dal Consiglio di Collegio.

2. Il Consiglio Nazionale, su richiesta del Consiglio del Collegio e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'art. 6 oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, valutando i seguenti elementi:
  - a) finalità, contenuto, modalità e durata dell'evento formativo;
  - b) qualifica dei docenti, relatori, tutors;
  - c) modalità di svolgimento e contenuto dell'esame;
  - d) corrispondenza ai contenuti dello standard di qualità di cui all'art. 23, lettera a), del Codice Deontologico.

3. Il Consiglio Nazionale, su richiesta motivata del singolo iscritto e avvalendosi dell'istruttoria di un'apposita commissione, può attribuire un numero maggiore di CFP ai singoli «eventi formativi» di cui all'art. 7 oltre a quelli indicati nella tabella di cui al comma 1 del presente articolo, valutando i seguenti elementi:
  - a) impegno, finalità e contenuto nella predisposizione e redazione della relazione;
  - b) importanza e livello della manifestazione in cui verrà presentata la relazione o tenuta la docenza.
4. All'esercizio dell'attività professionale, svolto nell'ambito dell'attività istituzionale (a titolo esemplificativo la partecipazione a commissioni, all'esame di stato per l'abilitazione), non è riconosciuto alcun CFP.
5. La partecipazione agli eventi formativi organizzati al di fuori del territorio italiano, su istanza dell'iscritto, sarà oggetto di valutazione per il riconoscimento dei CFP da parte del Consiglio del Collegio di appartenenza, sentito il Consiglio Nazionale Geometri, secondo quanto indicato negli articoli che precedono.

### **TITOLO III APPLICAZIONE**

#### **Art. 9**

##### *Applicazione*

1. Ogni «iscritto» sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali, le attività da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della formazione.
2. Ogni «iscritto» potrà documentare, previa comunicazione al Presidente di Collegio l'attività di formazione effettivamente svolta nel “*Registro della formazione professionale continua*” predisposto dal Consiglio Nazionale Geometri su supporto informatico ([www.cng.it](http://www.cng.it)).
3. Il Presidente del Collegio o delegato del Consiglio su istanza del Presidente, dovrà vigilare, con i mezzi ritenuti più opportuni, su quanto dichiarato dall'iscritto anche mediante richiesta di chiarimenti e/o documentazione comprovante quanto dichiarato dall'iscritto. E' onere dell'iscritto documentare quanto dichiarato nella scheda personale del Registro della Formazione Professionale Continua.
4. L'attività di formazione continua svolta dall'iscritto potrà essere oggetto di divulgazione a terzi (*curriculum*) in quanto trattasi di pubblicità informativa che risponde al solo interesse del pubblico.
5. Il Collegio valuta la possibilità di porre in essere forme incentivanti o premianti per gli iscritti che abbiano svolto la formazione continua professionale.

#### **Art. 10**

##### *Periodo formativo*

1. La formazione continua deve essere perseguita a far data dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione all'Albo Professionale.

#### **Art. 11**

##### *Livello minimo di formazione*

1. Il numero minimo dei crediti formativi professionali (CFP) è il seguente:
  - dal 1° al 8° anno d'iscrizione almeno cinquanta (50) CFP biennali (ogni due anni) con almeno venti CFP ogni anno;
  - dal 9° al 20° anno d'iscrizione sessanta (60) CFP triennali (ogni tre anni) con almeno dieci CFP ogni anno;
  - dal 21° al 35° anno d'iscrizione cento (100) CFP quinquennali (ogni cinque anni) con almeno dieci CFP ogni anno.
2. L'iscritto al termine del periodo formativo di riferimento di cui al comma che precede, presenta al Collegio di appartenenza una dichiarazione con la quale attesta l'avvenuta formazione continua professionale allegando copia della scheda personale del “*Registro della formazione continua professionale*” e documentazione attestante i percorsi formativi svolti.
3. L'inosservanza dell'obbligo formativo è valutata dal Consiglio del Collegio, al termine dei periodi di cui al comma 1 ai sensi degli articoli 11 e 12 del Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274.

#### **Art. 12**

##### *Sospensione*

1. Il Presidente del Collegio, su istanza dell'iscritto, rilascia una certificazione finalizzata alla sospensione del rispetto dei CFP minimi annuali per un determinato periodo nei casi di seguito specificati:
  - a) maternità, grave malattia o infortunio;
  - b) altri casi di documentato impedimento derivante da causa di forza maggiore.

### **Art. 13**

#### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2007 e sarà obbligatorio per ogni iscritto all'Albo a partire dal 1° gennaio 2010 secondo quanto prescritto dal codice deontologico.
2. Ciascun Collegio potrà avviare le procedure obbligatorie per la formazione continua obbligatoria per i propri iscritti.
3. Il periodo dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 viene considerato periodo di monitoraggio e sperimentazione. Entro il 31 dicembre 2008 il Consiglio Nazionale Geometri valuterà i risultati della formazione ed eventualmente adotterà correttivi e/o modificazioni al presente regolamento che dovranno essere approvate entro il 31 dicembre 2009.
4. In relazione alle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio Nazionale può emanare norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi alla formazione professionale continua.

### **Art. 14**

#### *Norma transitoria*

1. Gli iscritti alla data del 1° gennaio 2010 saranno tenuti, con riferimento agli anni di iscrizione all'Albo maturati, al rispetto dei previsti CFP minimi annuali.
2. Gli eventi formativi di cui all'art. 6, comma 1, iniziati nell'anno 2006 e conclusi nell'anno 2007 sono validi ai fini del riconoscimento dei crediti formativi professionali indicati all'art. 8, comma 1.

## Scrittura privata per conferimento di incarico professionale

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale e da valere ad ogni effetto di legge tra il Sig. ...., nato a ..... il .....  
C.F. ...., partita IVA ..... residente in .....  
via ..... n° ..... (di seguito denominato committente),  
da una parte,  
ed il Geometra: ..... nato a ..... il .....  
C.F. ...., partita IVA ..... con studio in  
via ..... n° ....., iscritto al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della  
provincia di Pavia con il n° ..... (di seguito denominato professionista), dall'altra, si conviene e stipula quanto segue:

- 1) Il Sig. .... in proprio e/o quale rappresentante della società  
..... conferisce, ai sensi dell'art. 2230 del Codice Civile,  
al geometra ....., quale titolare dello studio tecnico  
..... l'incarico professionale specificato al successivo punto 2).
- 2) Oggetto dell'incarico professionale:  
il committente affida al professionista, che accetta, l'incarico di .....  
.....  
.....
- 3) La prestazione professionale dovrà compiersi:  
- nelle seguenti fasi .....;  
- o in mesi ..... dalla data del conferimento;  
- entro la data del .....
- 4) Il professionista, ai sensi dell'art. 2232 del Codice Civile, nell'espletamento dell'incarico potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti, aiutanti e/o collaboratori da lui stesso designati.  
Il professionista si atterrà nello svolgimento dell'incarico alle disposizioni previste dal vigente Codice deontologico della categoria professionale di appartenenza.
- 5) Il committente autorizza l'accesso alla proprietà interessata dall'incarico professionale, del professionista incaricato e dei suoi aiutanti e/o collaboratori.  
Il committente autorizza il professionista, per lo svolgimento dell'incarico, ad accedere ai pubblici uffici al fine di svolgere le ricerche e visure di atti, documentazioni storiche, grafici progettuali e planimetrie catastali relative alla proprietà oggetto del presente incarico, ed a richiedere certificazioni e copie di documenti per proprio conto.
- 6) Per lo svolgimento della prestazione professionale il committente consegna al professionista la seguente documentazione: .....  
.....  
.....  
Il professionista si impegna a custodire l'eventuale documentazione ricevuta in originale e, a conclusione della prestazione, si impegna a restituirla al committente.
- 7) Nello svolgimento dell'incarico, per prestazioni specialistiche necessarie e/o complementari allo svolgimento dell'incarico stesso, il professionista potrà avvalersi di altri professionisti specializzati; il professionista è autorizzato ad incaricarli direttamente, sentito il committente. Gli onorari necessari per compensare i professionisti specializzati sono / non sono compresi nella presente trattazione.
- 8) Condizioni economiche: COMPENSO  
Il compenso, ai sensi dell'art. 2233 del Codice Civile per le prestazioni professionali oggetto del presente contratto, è concordemente pattuito, in misura adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, come segue:  
8.1 - L'onorario professionale relativo alla prestazione professionale sopra specificata ammonta a € .....;  
tale importo sarà maggiorato del contributo integrativo del 4% (o dell'aliquota in vigore al momento del

pagamento) dovuto alla Cassa Italiana Previdenza e Assistenza Geometri liberi professionisti di cui alla Legge n. 773/82; sul totale verrà applicata l'IVA del 20% (o dell'aliquota in vigore al momento del pagamento).

8.2 - Poiché oltre agli onorari compete al professionista il rimborso delle spese anticipate e/o sostenute, la quantificazione delle spese potrà avvenire:

- su presentazione della relativa documentazione;
- sul loro conglobamento in una cifra forfetaria pari al .....% degli onorari.

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo di assegno non trasferibile, intestato al professionista, o con bonifico bancario sul c/c bancario n° ..... banca ..... codice IBAN .....

9) Il Committente, contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, costituisce presso il professionista un fondo spese di € .....; la somma verrà portata in detrazione sulla fattura finale.

10) Pagamenti in acconto ed a saldo

Il pagamento dei compensi professionali convenuti avverrà alle seguenti scadenze:

€ ..... il .....

€ ..... il .....

€ ..... il .....

Il saldo dovrà essere effettuato entro 15 giorni dall'ultima prestazione richiesta e comunque non oltre il .....

Ai sensi del D.Lgs. 09/10/2002, n. 231, il pagamento della specifica è da effettuarsi entro 30 giorni dalla data della sua presentazione e, trascorso tale periodo, decorreranno sulle somme dovute e non pagate gli interessi legali.

11) Controversie

Per tutte le controversie che dovessero riguardare l'interpretazione o l'esecuzione del presente contratto le parti convengono la devoluzione ad arbitrati rituali attraverso un collegio composto da tre arbitri, di cui uno nominato da ciascuna delle parti, ed un terzo, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente del Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della provincia di Pavia.

A tal fine, ciascuna delle parti, con atto notificato, dovrà rendere noto all'altra parte l'arbitro che essa nomina, con invito a procedere alla designazione del proprio arbitro ai sensi dell'art. 810 c.p.c.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto, salva la possibilità per le parti, da formalizzarsi in sede di comparizione, di disporre che si pronuncino secondo equità quali amichevoli compositori.

12) Il professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento dell'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi delle disposizioni di legge.

13) Per quanto non espressamente previsto le parti fanno riferimento alle vigenti leggi ed all'ordinamento professionale dei geometri.

Redatto e sottoscritto in doppio originale il ..... a .....

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano specificatamente le clausole n. 7 (facoltà di avvalersi di esperti e/o consulenti), n. 8 (compensi e rimborsi spese), n. 10 (pagamenti), n. 11 (controversie) e n. 13 (rinvio alle leggi ed all'ordinamento professionale).

Redatto e sottoscritto in doppio originale il ..... a .....

IL PROFESSIONISTA

IL COMMITTENTE

.....

.....

## INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196)

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali" si informa il committente che il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti di cui all'incarico sopra conferito, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

Si informa inoltre che:

- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili ed incaricati di soggetti pubblici o privati coinvolti a vario titolo nell'espletamento dell'incarico affidato dall'INTERESSATO al Geom. ....  
..... via ..... n. ....;
- i dati potranno altresì essere comunicati o portati a conoscenza dei responsabili o incaricati del trattamento il cui elenco completo è affisso presso la sede dello studio sita in .....  
via ..... n. ....;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per poter portare a compimento l'incarico;
- il mancato conferimento comporta quindi l'impossibilità di erogazione della prestazione.

All'INTERESSATO sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione rivolgendo le richieste al:

Geom. .... titolare del trattamento dei dati personali dello studio tecnico  
..... via ..... n. ....,  
località ..... CAP .....

L'INTERESSATO, presa visione dell'informativa redatta ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, rilascia espresso consenso al trattamento dei dati personali per le attività sopra descritte.

....., li .....

Per accettazione

L'INTERESSATO

.....